



Azienda Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it
E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1849 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1789 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 614,80%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto AZIENDA REALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione delle aziende industriali e dei laboratori artigianali nonché degli eventuali depositi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Esse sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Furto può scegliere la Condizione Facoltativa che estende il furto e la rapina dei beni presso esposizioni fiere e mostre).

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

• Sezione Incendio

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di un veicolo, il fumo, il fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.3 al 2.14.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- Ricorso terzi
- Integrazione spese di demolizione e sgombero
- Beni assicurati a condizioni speciali
- Eventi socio-politici terrorismo ed eventi atmosferici
- Acqua piovana vento e grandine su elementi fragili
- Indennità aggiuntiva per danni indiretti
- Maggiori costi



- H - Perdita pigioni
- I - Gelo
- L - Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione
- M - Dispersione liquidi
- N - Sovraccarico neve
- O - Mercì in refrigerazione
- P - Rottura lastre
- Q - Danni da interruzione di attività - forma a diaria
- R - Integrazione danni di fenomeno elettrico
- S - Movimentazione interna
- T - Grandine per i veicoli all'aperto
- U - Mercì in aumento

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 2.1 "Rischio Assicurato", 2.2 "Rischio locativo di fabbricato", 2.7 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni" 2.8 "Rischi sempre esclusi", 2.9 "Beni in leasing", nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riassunti nel punto 2.15.

• **Sezione Elettronica**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire le apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi provocati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, come indicato nel punto 3.1 "Rischio Assicurato".

La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.2 al 3.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Apparecchiature elettroniche all'esterno dell'ubicazione
- B - Maggiori costi
- C - Dati e relativi supporti
- D - Programmi in licenza d'uso

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 3.1 "Rischio Assicurato", 3.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 3.4 "Rischi sempre esclusi", 3.5 "Beni in Leasing", 3.6 "Beni esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative", 3.7 "Beni Esclusi", 3.9 "Danni da Furto" nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riassunti nel punto 3.11.

• **Sezione Furto**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto ed altre garanzie accessorie come indicato nel punto 4.1 "Rischio Assicurato".

La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.2 al 4.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Furto e rapina dei beni presso terzi
- B - Furto e rapina dei beni presso esposizioni fiere e mostre
- C - Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto
- D - Indennità aggiuntiva per danni indiretti
- E - Furto e rapina dei valori
- F - Furto dei veicoli all'aperto

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nel punto 4.1 "Rischio Assicurato", 4.6 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative o sezioni", 4.7 "Rischi sempre esclusi", 4.8 "Beni in leasing" nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riassunti nel punto 4.11.

• **Sezione Responsabilità Civile**

Tiene indenne l'assicurato e i prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi come indicato nel punto 5.1 "Rischio Assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 5.2 al 5.23.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

Le condizioni facoltative che il Contraente può scegliere sono:

- A - Garanzia postuma
- B - Danni da sospensione e/o interruzione di attività
- C - Lavori presso terzi - Danni a cose
- D - Danni da inquinamento accidentale
- E - Danni a cose in consegna e custodia
- F - Malattie professionali
- G - R.C.O. senza franchigia
- H - Responsabilità Civile proprietà del fabbricato



- I - RCO - franchigia €2.500
- L - Condutture ed impianti sotterranei
- M - Cedimento o franamento del terreno
- N - Danni postumi da somministrazione e/o vendita di prodotti
- O - Responsabilità civile prodotti
- P - Ritiro prodotti
- Q - Tampering
- R - Cyber

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie della sezione prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 5.1 "Rischio assicurato", 5.2 "Soggetti non considerati Terzi", 5.3 "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti condizioni facoltative", 5.4 "Rischi sempre esclusi", nonché all'interno delle singole condizioni facoltative e nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come riassunto dal punto 5.23.

• **Sezione Tutela Legale**

Offre l'assistenza legale ed i relativi oneri che si renderanno necessari a tutela degli interessi del Contraente/Assicurato nei casi indicati al punto 6.7 "Casi assicurati" per i soggetti di cui al punto 6.5 "Soggetti Assicurati" e come descritti ed elencati nell'articolo 6.1 "Rischio assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 6.2 al 6.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A1 - Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)
- A2 - Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)
- A3 - Vertenze contrattuali con i clienti - estensione territoriale all'UE
- B - Spese di resistenza
- C - Retroattività di un anno
- D - Opposizione a sanzioni amministrative
- E - Opposizioni a sanzioni in materia fiscale e tributaria d.lgs 472/97
- F - Vertenze con agenti e rappresentanti
- G - Amministratori

AVVERTENZA - La garanzia prevede un massimale, che è esposto sul modulo di polizza in riferimento a questa Sezione.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", 6.3 "Insorgenza del caso assicurato" 6.4 "Efficacia territoriale dell'Assicurazione", 6.5 "Soggetti assicurati", 6.6 "Ambito di operatività della polizza", 6.7 "Casi assicurati", 6.8 "Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività", 6.9 "Rischi esclusi", 6.10 "Coesistenza di copertura di responsabilità civile", nonché nelle definizioni del glossario.

• **Sezione Trasporti**

Offre copertura contro i danni materiali e diretti che le merci assicurate possano subire durante il trasporto a causa di incendio, furto o altre cause come indicato nel punto 7.1 "Rischio assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 7.2 al 7.19

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Merci deperibili refrigerate/congelate
- B - Esclusione furto e rapina

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nel punto 7.1 "Rischio Assicurato", 7.3 "Merci escluse", 7.4 "Esclusioni", 7.6 "Durata dell'assicurazione per ogni viaggio", 7.8 "Forma di assicurazione - somma assicurata - limite d'indennizzo", 7.9 "Limiti territoriali", 7.10 "Merci rese", 7.11 "Altre movimentazioni in conto lavorazione", 7.12 "Spedizioni cumulative", 7.13 "Merci presso fiere ed esposizioni", 7.14 "Danni a confezioni e/o imballi", 7.15 "Recupero del mezzo", 7.16 "Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento, distruzione, sgombero della sede stradale", 7.17 "Clausola rimpiazzo", 7.18 "Recesso per eventi sociopolitici", 7.19 "Delimitazione della garanzia nel caso di merci trasportate dal contraente/assicurato con veicoli di sua proprietà o in sua gestione, per i casi di furto, rapina e bagnamento", nonché all'interno delle singole condizioni facoltative e nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come riassunti nel punto 7.20.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000



Esempio A :

Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE - (operante per sezioni Incendio ed Elettronica)

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata risulta inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi nei dettagli punto 8.9.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sul modulo di polizza

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle condizioni contrattuali.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un'azienda che produceva carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività varia la sua produzione e conseguentemente si tramuta senza cambiare la ragione sociale e l'ubicazione in una lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe. Pertanto, data la maggiore pericolosità della lavorazione svolta, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto della nuova attività svolta con conseguente variazioni delle condizioni applicate.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo

oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 610,21, di cui euro 448,53 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 73,500 % dei costi.

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 8.17.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA - Il prodotto Azienda Reale prevede il diritto di recesso per sinistro da parte di Reale Mutua al punto 1.7 "Recesso in caso di sinistro".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.



10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

- Sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile 22,25%;
- Sezioni Elettronica, Tutela Legale e Condizione facoltativa P "Rottura lastre" 21,25%;
- Sezione Trasporti 12,50 %.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli:

- dal 8.1 al 8.18 per le SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI,
- dal 8.19 al 8.21 per la SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE,
- dal 8.22 al 8.25 per la SEZIONE TUTELA LEGALE.

AVVERTENZA - Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.P.A., di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.



14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luca Filippone**



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ADDETTI (valida per la sola Sezione Tutela Legale)

Il titolare dell'*azienda*, i suoi familiari, i *dipendenti*, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori e i loro *dipendenti*, presti la sua opera a qualsiasi titolo nell'*azienda* stessa, **purché in regola con gli obblighi di legge**.

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIO ANTIFURTO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del *veicolo*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'*ubicazione*. **Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e gli smartphones.**

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla *polizza*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'*attività* di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata nel *modulo di polizza*.

AUTOCARRO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il *veicolo* destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

AVARIA COMUNE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Perdita conseguente a un atto volontario del comandante della nave, o di altri in sua vece, comportante un sacrificio o una spesa straordinaria deliberatamente e ragionevolmente incontrata per il salvataggio di nave, carico e nolo in *rischio*, di fronte all'esistenza di un pericolo effettivo che minacci il felice esito della spedizione, sempre che - come conseguenza dell'atto volontario deciso - si abbia un risultato utile.

AVARIA PARTICOLARE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Spesa o danno che colpisce le merci a causa di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*. In questa definizione è compreso quanto rientra nelle definizioni *deposito* e *industria*.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Per l'*industria*:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione i simili.

Per il *deposito*:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *assicurazione* e che sono indicati sul *modulo di polizza*.

BENI INATTIVI

Si intendono il *macchinario*, *arredamento*, *attrezzatura* fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.



CARICO/SCARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)

L'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CHIAVI DELL'ANTIFURTO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'*apparecchio antifurto*.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

COSE (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *sinistro*;
- da esborsi o spese imprevisti in conseguenza di un *sinistro*.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *scoperti*, *franchigie* e *limiti di indennizzo*.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'*attività* dell'*Assicurato*.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'*attività* dell'*Assicurato*. Il *software* non rientra nella presente definizione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

DEPOSITO

In base all'*attività* assicurata si intende:

- Esercizio commerciale anche nella forma di supermercato o centro commerciale,
- Stabilimento destinato allo stoccaggio di merci.

DIARIA GIORNALIERA

Somma giornaliera di *indennizzo* stabilita in base alla dichiarazione resa dal *Contraente/Assicurato*, derivante dal rapporto fra la *somma assicurata* annua garanzia diaria e duecentoventi (numero convenzionale di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio). Il risultato ottenuto deve essere arrotondato ai 260 € superiori.

La *somma assicurata* annua garanzia diaria è pari al:

- 15% del *valore della produzione per industria*;
- 25% del *fatturato per deposito*.

DIFFUSIONE

Dare conoscenza dei *dati personali* a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

DIPENDENTI

I lavoratori alle dipendenze del *Contraente* in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i *prestatori di lavoro* assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.



ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e *dipendenti* sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e *dipendenti* a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di *polizza*.

EUROPA

Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza*. Il *fabbricato* comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi e lastre* ancorate al *fabbricato* ed opere di fondazione o interrato, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il *fabbricato*, eventuali dipendenze, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. **Non rientrano nella definizione di *Fabbricato* le *tendostrutture* e le *tensostrutture* o similari.**

FATTURATO

- **Per la Sezione Responsabilità Civile:** il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'*azienda*.
- **Per la Sezione Trasporti:** il volume degli affari fatturati nel periodo di validità dell'*assicurazione*, esclusa IVA, riguardante le *merci* assicurate e risultante dal registro fatture emesse per il *fatturato* vendite e dal registro acquisti per il *fatturato* acquisti. Qualora siano pattuite tra le Parti maggiorazioni al valore di fattura delle *merci* assicurate per oneri o accessori, il *fatturato* come sopra definito dovrà essere aumentato, ai fini della determinazione del *premio*, in proporzione a dette maggiorazioni.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su *valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'*interessato*.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INDUSTRIA

Stabilimento per la lavorazione e/o trasformazione fisico-tecnica di materie prime o semilavorati o *merci*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplosivi* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INONDAZIONE/ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i *dati personali*.



LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti).

Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphones, tablets e di apparecchiature elettroniche.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P. R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni - effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*.

Sono compresi:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, *valori*;
- migliorie apportate dall'Assicurato al *fabbricato* qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.

Non rientra nella presente definizione quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.

MACCHINE MORDENTI IL LEGNO - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

- Macchine mordenti il legno: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
- Impianto di aspirazione: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

MALWARE

Un qualsiasi *software* creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o *sistemi informatici*, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di *malware*: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms, e logic bombs.

MANOMISSIONE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Alterazione, riscontrata al ricevimento della *merce*, dello stato originario dei colli consegnati dal mittente al vettore.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEDIA UFFICIALI

I siti web, i blog, gli account sui social network (Twitter, Facebook, LinkedIn, e simili) di cui l'Assicurato sia titolare e di cui si avvale nell'esercizio dell'*attività*. Non rientrano nella presente definizione le e-mail, i forum e similari.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'*azienda*, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *esplosivi*, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza *nel modulo di polizza*. Si considerano merci:

- i veicoli, iscritti al P.R.A., ricoverati presso *l'azienda* per lavori di riparazione, manutenzione e/o trasformazione;
- per la sola *attività* di Concessionario di veicoli, i veicoli oggetto di vendita sia iscritti al P.R.A. sia ancora da immatricolare;
- le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI (Valida per la sola sezione trasporti)

Le merci indicate nel *modulo di polizza*, e quant'altro di merceologicamente complementare e/o attinente alla produzione industriale e/o all'*attività* commerciale del *Contraente* e/o *Assicurato*.

Sono comprese anche le merci trasportate a/da magazzini e/o stabilimenti dell'*azienda* e quelle trasferite a terzi in conto lavorazione, o da questi restituite.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espansive o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, *casseforti*, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5434 INC).

MOTRICE (valida per la sola Sezione Trasporti)

La motrice trainante dell'autotreno o il trattore stradale.

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *veicolo* e/o *mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.



PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

Perdite pecuniarie

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti, che ha inizio al momento del *sinistro* e durante il quale i risultati dell'*azienda* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso. Esso ha come durata massima novanta giorni e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della *polizza* avvenute posteriormente alla data del *sinistro*;

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari o *dipendenti*) che non abbia minorazioni fisiche che lo renda inadatto al servizio di *portavalori* e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.

PRESTATORI DI LAVORO (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contraente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 Codice Civile. **Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* e *lavoratori autonomi non parasubordinati*.**

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

PRODUTTORE (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

PROTEZIONE LEGALE (valida per la sola Sezione Tutela Legale)

L'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175/95 artt. 44 e seguenti.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di beni assicurati indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei *valori* effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RETRIBUZIONI (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.

Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge.

Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

RIMORCHIO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il *veicolo*, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro *veicolo*.

RISCHIO (valida per la sola Sezione Trasporti)

La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

RO/RO (ROLL-ON/ROLL-OFF) (valida per la sola Sezione Trasporti)

Nave traghetto, progettata e costruita per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati (sulle proprie ruote).

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.**



Servizio di "Cloud Computing"

Servizio di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on-demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Responsabilità Civile la richiesta di *risarcimento* di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurato e cioè il verificarsi di casi di controversia per la quale è prestata l'*assicurazione*.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di richieste di *risarcimento* originate dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni. La data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'*assicurazione*.

SISTEMA INFORMATICO

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*attività* svolta dall'*Assicurato*.

Si considerano parte del *sistema informatico* anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il *software*.

SMARRIMENTO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Perdita della merce attribuibile a un avvenimento con modalità di tempo e luogo non precisate.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i *dati informatici* sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. I *dati informatici non rientrano nella presente definizione*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *Contraente*, indicato nel *modulo di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

TENDOSTRUTTURE

Si definiscono tendo-strutture quelle strutture aventi uno scheletro portante indipendente, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Le tensostrutture sono quella particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata nel *modulo di polizza* (*industria* o *deposito*) comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO (valida per la sola Sezione Tutela Legale)

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più *Assicurati*.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, **escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE DELLA PRODUZIONE

La sommatoria dei valori della produzione industriale.

Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 del Conto Economico - voce "A" Valore della produzione - in presenza di bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE, sia dal prospetto per il calcolo dell'imponibile IRAP.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.



VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché *preziosi*. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

VEICOLO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'*autocarro* o la *motrice* o il *rimorchio* o il semirimorchio o il carro ferroviario.

VEICOLI E/O MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico o elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

VEICOLI ALL'APERTO

Veicoli in genere commercializzati dall'*azienda* od oggetto di lavorazione, sia nuovi (immatricolati o non immatricolati al P.R.A.) sia usati, posti all'aperto e/o sotto *fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata dell'*ubicazione*.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

VETTORE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

AZIENDA REALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI	Pag.	4
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	15
SEZIONE INCENDIO	Pag.	19
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	19
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	21
Condizioni facoltative	Pag.	25
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	35
SEZIONE ELETTRONICA	Pag.	38
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	38
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	39
Condizioni facoltative	Pag.	42
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	44
SEZIONE FURTO	Pag.	46
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	46
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	47
Condizioni facoltative	Pag.	51
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	53
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	55
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	55
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	57
Condizioni aggiuntive	Pag.	59
Condizioni facoltative	Pag.	62
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	72
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	75
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	75
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	77
Condizioni facoltative	Pag.	83
SEZIONE TRASPORTI	Pag.	87
Oggetto dell'Assicurazione	Pag.	87
Operatività dell'Assicurazione	Pag.	87
Condizioni facoltative	Pag.	92
Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	93
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag.	95
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto	Pag.	95
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile	Pag.	102
Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela legale	Pag.	103
Gestione dei sinistri per la Sezione Trasporti	Pag.	104

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

DEFINIZIONI

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*. Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIO ANTIFURTO

Il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del *veicolo*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'*ubicazione*. Non rientrano nella presente definizione i telefoni cellulari e gli smartphone.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTACCHI DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)

Un attacco informatico che mira a saturare la capacità di un *sistema informatico* che fornisce un servizio (ad esempio un sito web su un web server), fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai client richiedenti.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata sul *modulo di polizza*.

AUTOCARRO

Il *veicolo* destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

AVARIA COMUNE

Perdita conseguente a un atto volontario del comandante della nave, o di altri in sua vece, comportante un sacrificio o una spesa straordinaria deliberatamente e ragionevolmente incontrata per il salvataggio di nave, carico e nolo in *rischio*, di fronte all'esistenza di un pericolo effettivo che minacci il felice esito della spedizione, sempre che – come conseguenza dell'atto volontario deciso – si abbia un risultato utile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

AVARIA PARTICOLARE

Spesa o danno che colpisce le *merci* a causa di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*. In questa definizione è compreso quanto rientra nelle definizioni *deposito* e *industria*.

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *assicurazione* e che sono indicati sul *modulo di polizza*.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Per l'*industria*:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

Per il *deposito*:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

BENI INATTIVI

Si intendono il *macchinario*, *arredamento*, *attrezzatura* fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.

CARICO/SCARICO (valida per la sola Sezione Trasporti)

L'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CHIAVI DELL'ANTIFURTO

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'*apparecchio antifurto*.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

COSE (valida per la sola Sezione Responsabilità Civile)

Gli oggetti materiali e gli animali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *sinistro*;
- da esborsi o spese imprevisi in conseguenza di un *sinistro*.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'*attività dell'Assicurato*.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all'*attività dell'Assicurato*. Il *software* non rientra nella presente definizione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DELITTO

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

DEPOSITO

In base all'*attività assicurata* si intende:

- Esercizio commerciale a titolo esemplificativo e non esaustivo anche nella forma di supermercato o centro commerciale,
- Stabilimento destinato allo stoccaggio di merci.

DIARIA

Somma giornaliera di *indennizzo* stabilita in base alla dichiarazione resa dal *Contraente/Assicurato*, derivante dal rapporto fra la *somma assicurata* annua garanzia diaria e 220 (numero convenzionale di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio). Il risultato ottenuto deve essere arrotondato ai 260 € superiori.

La *somma assicurata* annua garanzia diaria è pari al:

- 15% del *valore della produzione per industria*;
- 25% del *fatturato per deposito*.

DIFFUSIONE

Dare conoscenza dei *dati personali* a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

DIPENDENTI

I lavoratori alle dipendenze del *Contraente* in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i *prestatori di lavoro* assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e *dipendenti* sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e *dipendenti* a consegnare i beni e *valori*; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e *valori* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti sul modulo di *polizza*.

EUROPA

Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività*. Il *fabbricato* comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi e lastre* ancorate al *fabbricato* ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il *fabbricato*, eventuali dipendenze, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Non rientrano nella definizione di *fabbricato* le *tendostrutture* e le *tensostrutture* o similari.

FATTURATO

- **Per la Sezione Responsabilità Civile:** il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'*azienda*.
- **Per la Sezione Trasporti:** il volume degli affari fatturati nel periodo di validità dell'*assicurazione*, esclusa IVA, riguardante le *merci* assicurate e risultante dal registro fatture emesse per il *fatturato* vendite e dal registro acquisti per il *fatturato* acquisti.

Qualora siano pattuite tra le *Parti* maggiorazioni al valore di fattura delle *merci* assicurate per oneri o accessori, il *fatturato* come sopra definito dovrà essere aumentato, ai fini della determinazione del *premio*, in proporzione a dette maggiorazioni.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su *valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INDUSTRIA

Stabilimento per la lavorazione e/o trasformazione fisico-tecnica di materie prime o semilavorati o *merci*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplosivi* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INONDAZIONE/ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i *dati personali*.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Non rientrano nella presente definizione lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti) e gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e di apparecchiature elettroniche.

LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni - effetti personali dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*.

Sono compresi:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, *valori*;
- migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.

Non rientra nella presente definizione quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche*.

MALWARE

Un qualsiasi *software* creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire *dati informatici*, danneggiare o interrompere reti o *sistemi informatici*, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di malware: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.

MANOMISSIONE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Alterazione, riscontrata al ricevimento della *merce*, dello stato originario dei colli consegnati dal mittente al vettore.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEDIA UFFICIALI

I siti web, i blog, gli account sui social network (Twitter, Facebook, LinkedIn, e simili) di cui l'*Assicurato* sia titolare e di cui si avvale nell'esercizio dell'*attività*. Non rientrano nella presente definizione le e-mail, i forum e similari.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'*azienda*, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *esplosivi, infiammabili e merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza sul *modulo di polizza*. Si considerano merci:

- i veicoli, iscritti al P.R.A., ricoverati presso *l'azienda* per lavori di riparazione, manutenzione e/o trasformazione;
- per la sola *attività* di Concessionario di veicoli, i veicoli oggetto di vendita sia iscritti al P.R.A. sia ancora da immatricolare;
- le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI (Valida per la sola sezione trasporti)

Le merci indicate sul *modulo di polizza*, e quant'altro di merceologicamente complementare e/o attinente alla produzione industriale e/o all'*attività* commerciale del *Contraente* e/o *Assicurato*.

Sono comprese anche le merci trasportate a/da magazzini e/o stabilimenti dell'*azienda* e quelle trasferite a terzi in conto lavorazione, o da questi restituite.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non rientrano nella presente definizione le *merci* entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, *casseforti*, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5434 INC).

MOTRICE

La motrice trainante dell'autotreno o il trattore stradale.

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *veicolo* e/o mezzo di movimentazione per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a *cose*.

PERIODO DI INDENNIZZO

Periodo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti, che ha inizio al momento del *sinistro* e durante il quale i risultati dell'*azienda* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso. Esso ha come durata massima novanta giorni per la Sezione Incendio e trenta giorni per la Sezione Elettronica e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della *polizza* avvenute posteriormente alla data del *sinistro*.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari o *dipendenti*) che non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contraente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*attività* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Non rientrano in questa definizione gli *appaltatori*, i *subappaltatori* e i lavoratori autonomi non parasubordinati.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo scippo.

REATO

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di *beni assicurati* indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.

Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

RIMORCHIO

Il *veicolo*, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro *veicolo*.

RO/RO (ROLL-ON/ROLL-OFF)

Nave traghetto, progettata e costruita per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati (sulle proprie ruote).

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

SEMIRIMORCHIO

Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una *motrice*, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SERVIZIO DI "CLOUD COMPUTING"

Servizio di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on-demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la Condizione facoltativa O "RC Prodotti" della Sezione Responsabilità Civile la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurato e cioè il verificarsi di casi di controversia per la quale è prestata l'*assicurazione*.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di richieste di *risarcimento* originate dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni. La data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'*assicurazione*.

SISTEMA INFORMatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'*attività* svolta dall'*Assicurato*.

Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il *software*.

SMARRIMENTO

Perdita della *merce* attribuibile a un avvenimento con modalità di tempo e luogo non precisate.

SOFTWARE

Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i *dati informatici* sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Non rientrano nella presente definizione i *dati informatici*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *Contraente*, indicato sul *modulo di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

TENDOSTRUTTURE

Si definiscono tendo-strutture quelle strutture aventi uno scheletro portante indipendente, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Le tensostrutture sono quella particolare classe di sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata sul *modulo di polizza (industria o deposito)* comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più *Assicurati*.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il valore allo stato d'uso è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE DELLA PRODUZIONE

La sommatoria dei valori della produzione industriale.

Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 del Conto Economico – voce "A" Valore della produzione – in presenza di bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE, sia dal prospetto per il calcolo dell'imponibile IRAP.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché *preziosi*. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

VEICOLO (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'*autocarro* o la *motrice* o il *rimorchio* o il *semirimorchio* o il carro ferroviario.

VEICOLI E/O MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico o elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

VEICOLI ALL'APERTO

Veicoli in genere commercializzati dall'*azienda* od oggetto di lavorazione, sia nuovi (immatricolati o non immatricolati al P.R.A.) sia usati, posti all'aperto e/o sotto *fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata dell'*ubicazione*.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

VETTORE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio comporta una diminuzione del *premio* al di sotto della soglia del *premio* minimo, qualora previsto, questo sarà comunque dovuto sia per l'annualità in corso che per quelle successive.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, e la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 ISPEZIONE DEI *BENI ASSICURATI* – VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di visitare i *beni assicurati* e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del *premio*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di consentire a Reale Mutua il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

1.4 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.5 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.6 PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "tacito rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

1.7 RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua e il *Contraente*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest'ultima rimborsa al *Contraente*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà *comunicazione* al soggetto vincolante.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.10 ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AZIENDA

L'*attività* svolta con i mezzi aziendali - effettuata sia per conto proprio che di terzi - è quella indicata sul *modulo di polizza*.

A Per l'*attività* di *industria*

L'*assicurazione* opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari e accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'*attività* svolta insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare**.

B Per l'*attività* di *deposito* è tollerata l'esistenza di *merci* con classificazione di rischio *incendio* peggiore rispetto all'*attività* dichiarata, **purché le medesime abbiano, complessivamente, un valore non superiore al 30% del valore totale delle *merci* coesistenti**.

Sono altresì ammesse le seguenti operazioni:

- misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento, imballaggio senza fabbricazione di imballaggi e spedizione;
- cernita, calibratura e pulitura, purché effettuate manualmente con macchine non azionate da motore;
- manutenzione e riparazione dell'attrezzatura e degli impianti del *deposito*;
- conservazione, trattamento, disinfezione e disinfestazione di *merci*;
- taglio e sagomatura della *merce*, purché effettuate in modo saltuario e accessorio;
- relativamente alla sola *attività* di Concessionaria, sono ammesse la manutenzione e la riparazione dei *veicoli*.

Si intendono compresi nell'*assicurazione* i magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.

Le dipendenze predette, ancorché di caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in *polizza*, e i relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di *polizza*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

1.11 DETERMINAZIONE DEL *PREMIO* ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL *PREMIO*

Per le Sezioni Responsabilità Civile, Tutela Legale e Trasporti il *premio* dovuto per ciascun *annualità assicurativa* è conteggiato in tutto o in parte in base a un parametro variabile (*retribuzioni* o *fatturato*) che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio. Esso si compone di:

- A) *premio* anticipato: rappresenta la parte di *premio* da versare a Reale Mutua al perfezionamento della *polizza* e ad ogni successiva scadenza annuale (il *premio* anticipato può essere frazionato in più rate così come indicate sul *modulo di polizza*);
- B) conguaglio di *premio*: rappresenta la parte di *premio* che eventualmente risulti da versare a Reale Mutua o da rimborsare al *Contraente* al termine di ogni scadenza annuale; **non verrà in ogni caso rimborsata al *Contraente* la parte di *premio* minimo**, ove previsto in *polizza*.

Il conteggio del *premio* anticipato e quello del conguaglio di *premio* è effettuato con le seguenti modalità:

- *Premio* anticipato
 - È conteggiato moltiplicando il tasso previsto da Reale Mutua per l'importo del parametro di rischio indicato sul *modulo di polizza*; la misura del parametro di rischio deve corrispondere almeno al 75% dell'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno di stipula del contratto, così come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'*Assicurato* a norma di legge (ad esempio: registro I.V.A. se il parametro è costituito dal *fatturato*, Libro Unico del Lavoro se il parametro è costituito da *retribuzioni* o da altre corrisposizioni erogate per lavoro subordinato o assimilato).
 - Il *premio* anticipato, così determinato, deve essere corrisposto dal *Contraente* a Reale Mutua al perfezionamento della *polizza* e alle successive scadenze annuali.
- Conguaglio di *premio*
 - Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua, a seconda del parametro di rischio adottato, l'ammontare:
 - a delle *retribuzioni*,
 - b del *fatturato* di vendita, al netto dell'I.V.A., nonché, per la Sezione Trasporti, anche del *fatturato* acquisti se attivato,
 con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno solare trascorso, così come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'*Assicurato* a norma di legge.
 - Sulla base delle informazioni così acquisite Reale Mutua, moltiplicando per ciascuna Sezione il rispettivo tasso (desunto dal rapporto tra il *premio* netto e l'importo del parametro indicati sul *modulo di polizza*) per l'importo del parametro di rischio comunicato a consuntivo, provvederà alla regolazione del *premio* determinando l'importo a debito o a credito del *Contraente*, fermo in ogni caso il *premio* minimo, se indicato sul *modulo di polizza*.

Il conguaglio di *premio* deve essere corrisposto dal *Contraente* entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione *premio* redatta da Reale Mutua.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio dovuto, Reale Mutua provvederà ad inviare una *comunicazione* per fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il *premio* anticipato per le rate successive, verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*annualità assicurativa* per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la copertura resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite *comunicazione*, la risoluzione del contratto.

La comunicazione dei dati anzidetti e la conseguente regolazione premio sono comunque dovute anche in assenza di variazione degli importi dei parametri utilizzati per il calcolo del *premio*.

Per i *periodi assicurativi* terminati, se il *Contraente* non adempie gli obblighi riguardanti la regolazione del *premio*, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *sini-stri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* la regolazione del *premio* risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i *sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei *limiti di risarcimento* e nei limiti dei *massimali*, ridotti in ugual misura.

1.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.13 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE (valida per la sola Sezione Trasporti)

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualora la garanzia sia prestata secondo formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore nel paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, al tempo di stipulazione del contratto, fatte salve le norme imperative di diritto italiano.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

1.14 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - **PREMIO UNICO**

Qualora l'*assicurazione* rivesta le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
 - il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;
- nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

- a) Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- b) in alternativa al precedente punto a), Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE INCENDIO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascuna *industria e/o deposito* richiamato *sul modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 2.8 "Rischi sempre esclusi".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) *incendio*;
- 2) *fulmine*;
- 3) *esplosione e scoppio* anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
- 4) *implosione*;
- 5) caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
- 6) onda sonica determinata da aeromobili;
- 7) urto di veicoli in transito sulla pubblica via - o a essa equiparata - o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né al suo servizio;
- 8) spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *fabbricati*. **La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 250 elevata a € 500 per traboccamento o rigurgito di fognature e con il limite di indennizzo di € 100.000 per evento e per annualità assicurativa;**
- 9) fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 10) fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti.

La garanzia opera

- **per quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo fino ad un massimo di € 2.600 per singolo oggetto;**
- **per i valori con il limite del 10% della somma assicurata per Macchinario, arredamento, attrezzatura.**

B) Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza altresì all'*Assicurato* i danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la Condizione facoltativa G "Maggiori Costi", sarà applicata, una sola franchigia di € 1.500.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Gli eventi previsti alle lettere A) e B) sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

C) Reale Mutua rimborsa le spese documentate:

1) nei limiti delle somme assicurate:

- a) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* **sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo** pagabile a termini della presente Sezione;
- b) per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare i *beni assicurati* illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*. **La presente garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- c) per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dei beni a seguito di *sinistro* indennizzabile conseguente all'evento di cui al punto 2.1 A) 8) "Rischio assicurato". **La presente garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- d) per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati*:
 - 1) per ordine delle Autorità;
 - 2) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) in eccedenza alle somme assicurate:

- a) sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
- b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. **La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 16.000.**
Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

2.2 RISCHIO LOCATIVO DI FABBRICATO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce nei limiti della *somma assicurata* i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato* da *incendio*, fenomeno elettrico o da altro evento assicurato dalla Sezione *Incendio*, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8.9 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.3 CLASSIFICAZIONE DEI **FABBRICATI**

I locali nei quali viene svolta l'*attività* dichiarata sul *modulo di polizza* hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

Classe 1 strutture portanti verticali e del tetto e solai in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;

Classe 2 strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;

Classe 3 strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto in materiali combustibili.

2.4 TOLLERANZE

A) **Classificazione dei fabbricati**

Agli effetti della classificazione riportata al punto 2.3 "Classificazione dei *fabbricati*" non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1) le strutture portanti verticali del *tetto* e i *solai* in materiali diversi da quelli in essa indicati purché relativi a porzioni di *fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;

2) le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli in essa indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;

3) le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

B) **Infiammabili**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1) 500 kg di *infiammabili*;

2) gli *infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

C) **Merci speciali**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1) 500 kg di *merci speciali*;

2) le *merci speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato*.

D) **Esplosivi in industria o in deposito**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non hanno influenza nella valutazione del rischio 1 kg di *esplosivi*.

2.5 VALORE DEI **BENI ASSICURATI**

Il valore per:

1) il *fabbricato* / Rischio locativo è determinato dal *valore a nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni nonché i costi di progettazione e direzione lavori);

2) il *macchinario, arredamento, attrezzatura* è determinato dal *valore a nuovo*, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:

- i *valori* dal *valore nominale*;
- i *preziosi* dal *valore commerciale*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: dal *valore commerciale*;
- 3) le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, **salvo quanto previsto dal punto 2.5 "Prezzo di vendita"**;
- 4) i *beni assicurati a condizioni speciali* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 5) le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 6) i *beni inattivi* è determinato dal *valore allo stato d'uso*.

2.6 PREZZO DI VENDITA

In caso di *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile* alle *merci* vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 8.6 "Determinazione del danno" indennizza le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- **le *merci* colpite da *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile*, non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;**
- **le *merci* vendute non siano state assicurate dall'acquirente.**

Il criterio di valutazione delle *merci* stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini dell'eventuale applicazione del disposto del punto 8.9 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

2.7 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa o Sezione, i danni:

- a) **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di *terrorismo* o di sabotaggio (assicurabili con la Condizione facoltativa D);**
- B) ***indiretti* o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati* salvo quanto già previsto dal punto 2.1 C) 1) b) "Rischio assicurato" (assicurabili con le Condizioni facoltative F "Indennità aggiuntiva per *danni indiretti*", G "Maggiori Costi", H "Perdita Pigioni", Q "Danni da interruzione dell'*attività* – forma a diaria");**
- c) **subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, (assicurabili con la Condizione facoltativa O "Merci in refrigerazione");**
- d) **subiti dai *beni assicurabili a condizioni speciali* (assicurabili con la Condizione facoltativa C "Beni assicurati a condizioni speciali).**

Sono esclusi i danni causati da qualsiasi evento alle *apparecchiature elettroniche* (assicurabili con la Sezione Elettronica).

2.8 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) **causati da atti di guerra, guerra civile e simili, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) **causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da *inondazioni/alluvioni*;
 - e) di smarrimento o di *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
 - f) di *scoppio e implosione* alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - g) causati da fenomeno elettrico conseguente all'azione del fulmine.
- Relativamente ai sotto indicati eventi Reale Mutua non indennizza altresì i danni di:
- h) spargimenti di acqua (punto 2.1 A) 8 "Rischio assicurato") causati da *stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità e gelo* salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa I "Gelo" se acquistata;
 - i) fenomeno elettrico (punto 2.1 B) "Rischio assicurato"):
 - a) causati da *corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento* che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - b) dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione;
 - j) a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo che abbiano un *valore commerciale* singolo superiore a € 10.000 e complessivo fino a € 25.000;
 - k) i danni a *valori inerenti l'attività* in eccesso a € 5.000;
 - l) gli effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti che abbiano un valore commerciale singolo superiore a € 2.500 e complessivo fino a € 10.000;
 - m) i *valori* dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti complessivamente in eccesso a € 2.500.

2.9 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

2.10 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali si intendono garantiti:

- ovunque nell'ambito dell'*ubicazione*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*ubicazione* in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso un'*ubicazione* diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di € 75.000 per ubicazione.**

2.11 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in *polizza*, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata *comunicazione* di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

2.12 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni assicurati* esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

2.13 CLAUSOLA DI UNIVERSALITÀ

Qualora un *bene assicurato* contenuto nell'*ubicazione* non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente *polizza*, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso verrà attribuito alla partita *Macchinario, arredamento, attrezzatura*.

2.14 IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE E DI RILEVAZIONE

I locali nei quali si svolge l'*attività* possono essere dotati e presidiati, **a seconda di quanto indicato sul modulo di polizza nella Sezione Incendio**, con una delle seguenti tipologie di impianti di prevenzione degli incendi:

1) Impianto fisso automatico di estinzione (sprinkler) provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- **il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 15% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell'impianto stesso;**
- **non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

2) Impianto fisso di estinzione con comando manuale provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- **il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 10% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell'impianto stesso;**
- **non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

3) Impianto fisso automatico di rilevazione e segnalazione degli incendi provvisto e installato da impresa abilitata all'installazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008. Il segnale di allarme deve essere trasmesso in luogo adatto, ove sia sempre presente, anche fuori del normale orario di lavoro, almeno una persona con le istruzioni del caso anche ai fini dell'immediato intervento.

Qualora l'impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:

- **il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l'importo pro rata di sconto, pari al 5% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell'impianto stesso;**
- **non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

L'esistenza di contratto di manutenzione valido per tali impianti costituisce requisito essenziale per l'applicazione dello sconto previsto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione ai *beni assicurati nell'ubicazione*.

Tuttavia la Condizione facoltativa Q "Danni da interruzione dell'*attività* – forma a diaria", se richiamata, vale per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamata unicamente sull'*ubicazione* principale.

Resta ferma l'efficacia del punto 2.8 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa.

A RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto sul *modulo di polizza*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il *massimale* e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.**

Ai fini del presente punto il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Assicurato*.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- 1) ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime;
- d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c).

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) a) "Rischio assicurato" Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata*.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

C BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

a) per *Industria*

- 1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

b) per *Deposito*

- 1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera sia per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

D EVENTI SOCIO-POLITICI, *TERRORISMO* ED EVENTI ATMOSFERICI

1) Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*:

- a) dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- b) degli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La garanzia opera anche per gli atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri in occasione di *furto*, tentato o consumato. Qualora siano state attivate la Condizione facoltativa P) Rottura *Lastre* e/o la Sezione *Furto*, la presente garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti delle suddette garanzie.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) di *inondazione/alluvione* o *frana*;
- b) di *furto, rapina, estorsione, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere (intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*);
- c) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) di scritte o imbrattamento;
- f) di *terrorismo*;
- g) ai *veicoli all'aperto* e/o sotto *fabbricato* o tettoie aperte ai lati.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, **con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da *incendio, esplosione, scoppio, implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC). La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi quindici giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 20% del *premio* netto relativo alla presente Condizione facoltativa D. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

La garanzia opera:

- per la classe territoriale I (Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia) con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500;
- per la classe territoriale II: (restanti regioni) con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 50.000;

e per entrambe le classi territoriali, con l'applicazione di un *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata* complessiva per *Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*.

2) *Terrorismo*

La garanzia opera in parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia 1) Eventi Socio-politici.

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*:

- a) dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate* verificatisi in conseguenza di *terrorismo*;
- b) degli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di *terrorismo*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva;
- da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di sette giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC).

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi quindici giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 20% del *premio* netto relativo alla presente Condizione facoltativa. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

La garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e il massimo di € 50.000 e con l'applicazione di un *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata* complessiva per *Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*, con il massimo di € 2.500.000.

Ai fini delle garanzie 1) "*Terrorismo*" e 2) "*Eventi Socio-politici*" non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

3) Eventi atmosferici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*:

- a) da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- **causati da:**
 - a) **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
 - b) **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
 - c) **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
 - d) **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
 - e) **gelo, sovraccarico di neve;**
 - f) **cedimento o franamento del terreno;**
- **ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da:**
 - g) **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
 - h) **recinti non in muratura o in metallo rigido, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e simili installazioni esterne;**
 - i) **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione e quanto in essi contenuto;**
 - j) **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).** Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto m);
 - k) **capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
 - l) **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
 - m) **manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.**

La garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.000 e il massimo di € 50.000 e con l'applicazione di un *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 70% della *somma assicurata complessiva per Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*.

E ACQUA PIOVANA - VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La garanzia opera in parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione facoltativa D "Eventi socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici".

1) Acqua piovana

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o subiti da:

- a) **fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;**
- b) **penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- c) **merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale;**
d) **merci poste nei locali interrati e seminterrati.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 1.500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 50.000.

2) Vento e grandine su elementi fragili

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati a:

- a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine; anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione facoltativa P "Rottura *lastre*", la presente garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione facoltativa.

Ai soli fini della presente garanzia e **limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto**, si precisa che la clausola *valore a nuovo* si intende abrogata.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 26.000.

F INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

La garanzia è alternativa alla Condizione facoltativa Q "Danni da interruzione dell'*attività* – forma a diaria"

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato*, per i *danni indiretti* conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato, Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali*, e se operanti per le Condizioni facoltative D "Eventi Socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici" ed E "Acqua Piovana – Vento e Grandine su elementi fragili".

G MAGGIORI COSTI

In caso di interruzione parziale o totale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione *Incendio*, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese - debitamente documentate - sostenute per il proseguimento dell'*attività*.

Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua non rimborsa:

1) **le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo;**

2) **le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

La garanzia opera per i rischi previsti al punto 2.1 A) e B) "Rischio assicurato" e, se operante, per la Condizione facoltativa D "Eventi socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici".

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 1.500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 250.000.

Nel caso uno stesso sinistro interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia di cui al punto 2.1 B) Rischio assicurato "fenomeno elettrico", sarà applicata in luogo delle specifiche franchigie previste, una sola franchigia di € 1.500.

H PERDITA PIGIONI

Se il *Fabbricato* è colpito da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* proprietario anche quella parte di pigione che egli non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.**

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 10% della somma assicurata per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000.

I GELO

Fermo quanto disposto al punto 2.1 A) 8) "Rischio assicurato" per la garanzia spargimenti di acqua e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, **purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *fabbricato* stesso, causati da gelo.** **Reale Mutua non risponde dei danni:**

- **da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *fabbricato*;**
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;**
- **da stillicidio e umidità;**
- **subiti dagli enti all'aperto.**

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 50.000.

L COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Reale Mutua non indennizza:

- **i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- **danni causati dal gelo;**
- **i danni da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.**

La Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 100.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

M DISPERSIONE LIQUIDI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei relativi contenitori.

Reale Mutua non indennizza:

- **i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;**
- **i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
- **i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**
- **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% e con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

N SOVRACCARICO NEVE

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione facoltativa D "Eventi socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici".

Fermo quanto disposto al punto 3) "Eventi atmosferici" della Condizione facoltativa D "Eventi Socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici", e a integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti anche se relativo a tettoie o *fabbricati* aperti su più lati, nonché i conseguenti e immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui il *fabbricato* risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

Reale Mutua non indennizza danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) da scivolamento della neve;
- d) ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici, *tendostrutture*, *tensostrutture* e simili e al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia maggiore di un anno, è facoltà delle *Parti* di recedere dalla presente garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'*annualità assicurativa*.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e il massimo di € 50.000 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 30% della somma assicurata alle singole partite. È facoltà del *Contraente* scegliere l'aumento del limite di indennizzo al 50%.

O MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *merci* in refrigerazione da:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- a) a eventi garantiti ai punti 2.1 A) 1), 2), 3), 4), 5), 6) e B) "Rischio assicurato".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. In questo caso **la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500.**

La garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari alla somma assicurata indicata sul modulo di polizza.

La garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (*dipendenti* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Qualora la durata dell'assicurazione sia maggiore di un anno, è facoltà delle Parti di recedere dalla presente garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

P ROTTURA LASTRE

In caso di rottura per qualunque causa delle *lastre* assicurate, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione con altre *lastre* nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comprese le rotture causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Ferme le esclusioni di cui ai punti 2.8 a), b), c), d), "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua non rimborsa le rotture:

a) derivanti da crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle *lastre* o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o dei *fissi ed infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

b) di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;

c) alle *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

La garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo per singola *lastra* di € 2.500.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

Q DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ – FORMA A DIARIA

In caso di interruzione totale o parziale dell'*attività* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione *Incendio*, Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* la *diaria* per ogni giorno di interruzione dell'*attività*. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

Sono convenzionalmente considerati lavorativi tutti i giorni dell'anno **ad eccezione:**

- **del sabato, della domenica;**
- **delle seguenti festività nazionali: 1 e 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre. Le predette festività possono essere considerate nel novero dei giorni lavorativi, qualora l'*azienda* abbia osservato regolare apertura nel giorno equivalente dell'anno precedente;**
- **il periodo di chiusura per ferie.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Ferme restando le esclusioni previste dal punto 2.8 "Rischi esclusi", Reale Mutua non rimborsa le perdite o le spese:

- a) conseguenti a un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione *Incendio*:
- 1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve;
 - 2) di fenomeno elettrico,
 - 3) subito dalle *merci* in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- 4) dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 5) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità,
 - 6) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - 7) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

La *diaria* non è riconosciuta:

- 1) per il giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione dell'*attività*;
- 2) fino alle ore 24:00 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cui al precedente punto. Questa disposizione non si applica qualora l'interruzione totale dell'*attività* si protragga per almeno trenta giorni lavorativi consecutivi. In tal caso la *diaria* è riconosciuta a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di cui al punto 1);
- 3) durante il periodo di chiusura dell'*attività* per ferie.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo* dei primi novanta giorni consecutivi successivi ai giorni per i quali la *diaria* non viene riconosciuta.

R INTEGRAZIONE DANNI DI FENOMENO ELETTRICO

A integrazione di quanto previsto al punto 2.1 B) "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*, sino alla concorrenza della ulteriore *somma assicurata*, i danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La presente Condizione facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto*.

S MOVIMENTAZIONE INTERNA

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *movimentazione* all'interno dell'*ubicazione*.

Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni ai *veicoli* che sono oggetto specifico dell'*attività* svolta, nonché ai *mezzi di movimentazione*;
- b) i danni di natura estetica quali rigature, sbriciature, ammaccature che non compromettano la funzionalità dei *beni assicurati*.

La garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 500 e con il *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

T ESTENSIONE GRANDINE, EVENTI SOCIO-POLITICI E *TERRORISMO* PER I *VEICOLI ALL'APERTO*

La garanzia opera in parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione facoltativa D "Eventi socio-politici, *Terrorismo* ed Eventi atmosferici".

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati da:

- grandine;
- eventi socio-politici e *terrorismo*

ai *veicoli all'aperto* e/o sotto *fabbricato* o tettoie aperte ai lati assicurati con la relativa partita.

Ai fini della presente garanzia si precisa che i *veicoli all'aperto* danneggiati verranno indennizzati al *valore allo stato d'uso*.

Per danni da grandine, la garanzia opera con l'applicazione:

- di una *franchigia* di € 250 per ogni *veicolo all'aperto* protetto da rete anti grandine;
- di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 per ogni *veicolo all'aperto* non protetto da rete anti grandine;
- del *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 20% della *somma assicurata* per i *veicoli all'aperto* con il massimo di € 150.000 per i *veicoli all'aperto* protetti da rete anti-grandine; detto limite si intende ridotto a € 50.000 in caso di danni a *veicoli all'aperto* non protetti da rete anti grandine.

Per danni da eventi socio-politici e *terrorismo*, la garanzia opera con l'applicazione:

- di una *franchigia* di € 250 per ogni *veicolo all'aperto*;
- del *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa* del 20% della *somma assicurata* per i *veicoli all'aperto* con il massimo di € 150.000.

Sono compresi i costi relativi a eventuali sostituzioni/sfumature per il ripristino del *veicolo*.

In caso di riparazione effettuata ad opera di società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo (cd. "levabolli") convenzionati con Reale Mutua, la *franchigia* o il minimo di *scoperto* pari a € 250 non saranno operanti. L'elenco delle Società specializzate nella tecnica della lavorazione a freddo e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli intermediari o sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.

U MERCI IN AUMENTO

La *somma assicurata* per le *merci* si intende incrementata, limitatamente al periodo o ai periodi e per l'ulteriore importo indicati sul *modulo di polizza*, ferme le limitazioni di *polizza* e l'applicazione della *regola proporzionale*, come previsto al punto 8.9 "*Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

2.15 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti, e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIA BASE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO €
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo		---	---	€ 2.600 per singolo oggetto
<i>Valori</i>		---	---	10% della <i>somma assicurata per Macchinario, arredamento, attrezzatura</i>
2.1 A) 8)	Spargimenti di acqua	250	---	100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
	Traboccamento o rigurgito	500		
2.1 B)	Fenomeno elettrico Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la Condizione facoltativa G "Maggiori Costi" <i>franchigia</i> unica € 1500	500	---	10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
2.1 C) 1) a)	Spese demolizione e sgombero	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i>
2.1 C) 1) b)	Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare	---	---	50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
2.1 C) 1) c)	Spese per riparare o sostituire tubazioni	---	---	10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
2.1 C) 2) b)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di 16.000
2.10	<i>Ubicazione dei beni assicurati</i>	---	---	10% delle rispettive <i>somme assicurate per Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci</i> con il massimo complessivamente di 75.000 per <i>ubicazione</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €/giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO €
A	Ricorso terzi Per danni da interruzione di attività	---	---	20% del <i>massimale</i>
D 1)	Eventi socio-politici Classe territoriale I: Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia	---	10% con il minimo di € 2.500	70% della somma complessivamente assicurata per: <i>Fabbricato, Macchinario arredamento attrezzatura Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali</i>
	Eventi socio-politici Classe territoriale II: restanti Regioni	---	10% con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 50.000	
D 2)	<i>Terrorismo</i>	---	10% con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 50.000	70% della somma assicurata per: <i>Fabbricato, Macchinario arredamento attrezzatura Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali per sinistro e per annualità assicurativa con il massimo di € 2.500.000</i>
D 3)	Eventi atmosferici	---	10% con il minimo di € 2.000 ed il massimo di € 50.000	70% della somma assicurata per: <i>Fabbricato, Macchinario arredamento attrezzatura Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali per sinistro e per annualità assicurativa</i>
E 1)	Acqua piovana	€ 1.500	---	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E 2)	Vento e grandine su elementi fragili	---	10% con il minimo di € 2.000	€ 26.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
F	Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>indennizzo</i> corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
G	Maggiori costi Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente Condizione facoltativa e la garanzia di cui al punto 2.1 B (fenomeno elettrico), sarà applicata, in luogo delle specifiche <i>franchigie</i> previste, una sola <i>franchigia</i> di € 1.500.	€ 1.500	---	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
H	Perdita Pigionari	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> per <i>Fabbricato</i> con il massimo di € 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €/giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO €
I	Gelo	€ 500	---	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
L	Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	€ 500	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
M	Dispersione Liquidi	---	10%	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
N	Sovraccarico Neve	---	10% minimo € 2500 massimo € 50.000	Percentuale indicata sul <i>modulo di polizza</i> da applicare alla <i>somma assicurata</i> per: <i>Fabbricato, Macchinario arredamento attrezzatura Merci, Merci in aumento e Beni assicurati a condizioni speciali per sinistro e per annualità assicurativa</i>
O	Merci in refrigerazione	---	20% minimo € 500	Vedi <i>modulo di polizza</i>
P	Rottura <i>Lastre</i>	---	---	€ 2500 per <i>singola lastra</i>
Q	Danni da Interruzione dell' <i>attività</i> forma a <i>diaria</i>	3 giorni	---	90 giorni
S	<i>Movimentazione</i> interna	€ 500	---	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
T	Grandine <i>veicoli all'aperto</i>	€ 250 per ogni <i>veicolo</i> all'aperto protetto da rete antigrandine	10% minimo € 250 per ogni <i>veicolo</i> all'aperto non protetto da rete antigrandine	20% della <i>somma assicurata</i> per <i>veicoli all'aperto</i> con il massimo di € 150.000 per <i>veicoli protetti</i> da rete antigrandine oppure di € 50.000 pr <i>veicoli non protetti</i> da rete antigrandine

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE ELETTRONICA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascuna *industria e/o deposito* richiamato sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia dei punti 3.4 "Rischi sempre esclusi" e 3.7 "Beni esclusi".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua, nei limite della *somma assicurata*, indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni*, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia opera:

a) con l'applicazione di una *franchigia di € 150 per sinistro*;

b) limitatamente a danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio con l'applicazione di uno *scoperto del 10%* con il minimo di € 150 e con il *limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70%* delle *somme assicurate* complessive della presente Sezione;

c) limitatamente ai danni imputabili a fenomeno elettrico con uno *scoperto del 10%* con il minimo di € 500 e il massimo di € 2500;

d) limitatamente ai danni causati da *inondazione, alluvione e allagamento* alle *apparecchiature elettroniche* in locali seminterrati e interrati con l'applicazione di uno *scoperto del 10%* con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo per sinistro del 30%* delle *somme assicurate* complessive della presente Sezione.

B) Reale Mutua rimborsa;

1) nei limiti delle *somme assicurate* le spese documentate per :

a) riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

b) ricerca del danno dei *conduttori esterni*;

c) sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*.

La garanzia opera sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo;

d) rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione. **La garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 5.200;**

2) in eccedenza alle *somme assicurate* le spese documentate:

e) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di *spese* ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza*, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

3.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa i danni *indiretti* o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati* (assicurabili con la Condizione facoltativa B "Maggiori costi").

3.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- b) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni assicurati*;
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'*ubicazione*;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- j) da smarrimenti o ammanchi;
- k) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- l) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- m) conseguenti a virus informatici.

Reale Mutua non indennizza i costi:

- a) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
- b) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

3.5 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*. Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

3.6 BENI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- a) **le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione (assicurabili con la Condizione facoltativa A);**
- b) **i dati e relativi supporti (assicurabili con la Condizione facoltativa C);**
- c) **i programmi in licenza d'uso (assicurabili con la Condizione facoltativa D).**

3.7 BENI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza:

- **i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**
- **le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;**
- **le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.**

3.8 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le apparecchiature elettroniche si intendono garantire:

- ovunque nell'ambito dell'ubicazione, sottotetto e – se all'aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo o al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in *polizza*;
- presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.**

3.9 DANNI DA FURTO

Condizioni valide per industria e Deposito

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purchè oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara");
Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, cemento armato e non;
- b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c) tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).

Nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 150.

Qualora i *beni assicurati* siano installati all'aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo o al *fabbricato* e opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 25% con il minimo di € 150.

Condizione valida per *Deposito* (operante solo se richiamata sul *modulo di polizza* la clausola *Impianto di allarme antifurto*)

Qualora sia indicata sul *modulo di polizza* l'esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell'Ordine o a Istituto di Polizia Privata, **Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *beni assicurati* non vi sia presenza di persone;
- stipulare un regolare contratto di manutenzione;
- richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso.

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%

Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Se operante invece in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20% la *franchigia* verrà considerata minimo di *scoperto*.

Nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto ai punti a), b) e c) del presente punto ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *scoperto* applicato sarà del 10% con il minimo di € 150.

3.10 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di *terrorismo* o sabotaggio, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC).

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 10% del *premio* di Sezione. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione ai *beni assicurati nell'ubicazione*.

Resta ferma l'efficacia dei punti 3.4 "Rischi sempre esclusi" e 3.7 "Beni esclusi", e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva *Condizione facoltativa*.

A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Fermo quanto disposto al punto 3.8 "Ubicazione dei *beni assicurati*", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia *furto*, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di *furto* o irreperibilità delle *apparecchiature elettroniche* in seguito a incidente stradale.

In caso di danno conseguente a *furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio* e caduta accidentale alle *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile utilizzate all'esterno dell'ubicazione*, la garanzia opera con l'applicazione di uno *sco-perto* del 25% con il minimo di € 200.

B MAGGIORI COSTI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei *beni assicurati*, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'*attività*, **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** e riguardino, a titolo d'esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività* compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua rimborsa inoltre, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata** per la presente *Condizione facoltativa*, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'*attività* con impianti nuovi acquistati.

Reale Mutua non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- limitazioni dell'*attività* e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Reale Mutua non rimborsa le spese sostenute successivamente alla scadenza del *periodo di indennizzo*.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

La garanzia è prestata con l'applicazione di un *limite di indennizzo* giornaliero pari a 1/30 della *somma assicurata* e con una *franchigia* pari a due indennizzi giornalieri.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

C DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene **entro un anno dal sinistro, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.**

Reale Mutua non rimborsa i danni ai programmi.

Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.

D PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal sinistro.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

3.11 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

	GARANZIA BASE	FRANCHIGIA €/giorni	SCOPERTO %	LIMITE Di INDENNIZZO
3.1 A) a)	Garanzia base	€ 150	---	<i>Somma assicurata</i>
3.1 A) b)	Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di <i>terrorismo</i> o di sabotaggio	€ 150	10% minimo € 150	70% della somma complessivamente assicurata per la presente Sezione per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
3.1 A) c)	Danni imputabili a fenomeno elettrico	---	10% minimo € 500 e il massimo € 2.500	<i>Somma assicurata</i>
3.1 A) d)	Danni causati da <i>inondazione, alluvione e allagamento alle apparecchiature elettroniche</i> in locali seminterrati e interrati	---	10% minimo € 500	30% della somma complessivamente assicurata per la presente Sezione per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
3.1 B) 1) c)	Sgombero residui	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i>
3.1 B) 1) d)	Spese documentate per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le <i>apparecchiature elettroniche</i> assicurate e illese	---	---	€ 5.200 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
3.8	<i>Ubicazione beni assicurati</i> diversa da quella indicata sul modulo di polizza	---	---	25% della <i>somma assicurata</i> per <i>Apparecchiature elettroniche</i> per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

GARANZIA BASE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO €
3.9	<i>Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi</i>	---	20% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	<i>Furto beni all'aperto</i>	---	25% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	<i>Impianto di allarme antifurto (solo Deposito)</i> <i>Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante</i>	---	10% con il minimo di € 150	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	<i>Inosservanza obblighi impianto di allarme</i>		20%	Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
	<i>Se opera in concomitanza con altro scoperto fermo il minimo eventualmente previsto</i>	---	25%	
	<i>Se opera in concomitanza con altra franchigia, ferma restando la franchigia prevista</i>		20%	

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €/giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO €
A	<i>Apparecchiature Elettroniche ad Impiego Mobile all'esterno dell'ubicazione</i>	---	25% con il minimo di € 200	<i>Somma assicurata</i>
B	<i>Maggiori Costi</i>	<i>Due indennizzi giornalieri</i>		<i>1/30 della Somma assicurata</i>
	<i>Per spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale</i>	---	---	<i>10% della Somma assicurata</i>
C	<i>Dati e relativi supporti</i>	---	10% con il minimo di € 150	<i>Somma assicurata</i>
D	<i>Programmi in licenza d'uso</i>	---	10% con il minimo di € 150	<i>Somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione a ciascuna *industria e/o Deposito* richiamato sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 4.7 "Rischi sempre esclusi".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, nella forma a *primo rischio assoluto*, dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* - anche se di proprietà di terzi, da:

1) *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni assicurati* violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purchè oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili ("magic key" o "chiave bulgara").

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, onde verificarne la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia;

2) *rapina* ed *estorsione*.

Relativamente ai *valori* e alle garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) la garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000. Qualora la *somma assicurata* si inferiore a € 16.000 il *limite di indennizzo* sarà pari a € 1.600;

3) guasti ragionati dai ladri, in occasione di *furto*, *rapina* o *estorsione* consumata o tentata, ai *beni assicurati*, alle parti di *fabbricato* e agli *infissi* (compreso il furto dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali contenenti i *beni assicurati*.

La garanzia opera con il *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata*. In caso di *somma assicurata* inferiore a € 20.000, il *limite di indennizzo* sarà pari a € 2.000.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse acquistata la Condizione facoltativa P "Rottura lastre" della Sezione *Incendio* la presente garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione facoltativa;

4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto*, *rapina* o *estorsione* consumati o tentati. La garanzia opera con l'applicazione del *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata*. In caso di *somma assicurata* inferiore a € 20.000, il *limite di indennizzo* sarà pari a € 2.000;

5) sottrazione di *valori* durante il trasporto effettuato da un *portavalori*. La garanzia opera per:

- il *furto* avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore del *portavalori*;
- il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- il furto strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*;
- la *rapina*;

avvenuti al di fuori dell'*ubicazione*.

L'*assicurazione* è altresì estesa al *furto* e alla *rapina* avvenuti durante il temporaneo deposito dei *valori* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

La garanzia opera con l'applicazione del *limite di indennizzo* del 10% della *somma assicurata* con il massimo di € 10.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- B)** Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate relative a:
- 1)** spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A) 5); **la garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo di € 2.500;**
 - 2)** spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A) 5); **la garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo di € 2.500;**
 - 3)** spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro sessanta giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo, sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua *comunicazione* di recesso dal contratto per *sinistro*), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci; **la garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di € 15.000;**
 - 4)** spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. **La garanzia opera con l'applicazione del limite di indennizzo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.200.**
- Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni operanti sulla presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a)** pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, cemento armato e non;
- b)** tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c)** tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).

Nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4.2.1 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Condizione valida per *Deposito* (operante solo se richiamata sul modulo di polizza la clausola Impianto di allarme antifurto)

Qualora sia indicata sul *modulo di polizza* l'esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell'Ordine o a Istituto di Polizia Privata, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- **metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i *beni assicurati* non vi sia presenza di persone;**
- **stipulare un regolare contratto di manutenzione;**
- **richiedere immediatamente l'intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell'impianto d'allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate misure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell'impianto d'allarme stesso.**

In caso di inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20%.

Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.

Se operante invece in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20% la *franchigia* verrà considerata minimo di *scoperto*.

Nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto al punto 4.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato, lo *scoperto* applicato sarà del 10%.

4.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

Il valore per:

- 1) *macchinario, arredamento, attrezzatura* è determinato dal *valore a nuovo*;
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
 - i *valori* dal *valore nominale*;
 - i *preziosi* dal *valore commerciale*;
 - i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: dal *valore commerciale*;
- 2) le *merci* è determinato dal *valore commerciale*, **salvo quanto previsto dal punto 4.4 "Prezzo di vendita"**;
- 3) i *beni assicurati a condizioni speciali* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 4) le *lastre* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 5) i *beni inattivi* dal *valore commerciale*.

4.4 PREZZO DI VENDITA

In caso di *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile* alle *merci* vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 8.6 "Determinazione del danno" indennizza le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- **le *merci* colpite da *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile*, non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente e accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;**
- **le *merci* vendute non siano state assicurate dall'acquirente.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4.5 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) per i rischi previsti al punto 4.1 A) "Rischio assicurato" e per le Condizioni facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

4.6 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE O SEZIONI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione facoltativa o Sezione, i danni:

- 1) **indiretti** o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati* (assicurabili con la Condizione facoltativa D);
- 2) **causati ai beni riposti all'aperto** (assicurabili con la Condizione facoltativa C).

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- ai *beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio* (assicurabili con la specifica Sezione *Incendio*);
- alle *apparecchiature elettroniche* (assicurabili con la specifica Sezione *Elettronica*).

4.7 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, **terrorismo** o sabotaggio, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni** anche nucleari, **scoppi**, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente, dall'Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate al punto c) o occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o *l'Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 4.8 "*Furto commesso da dipendenti*";
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate a quelle indicate al punto c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i *beni assicurati* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *valori* l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4.8 **FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI**

Fermo quanto disposto ai punti 4.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e 4.7 "Rischi sempre esclusi", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto* avvenuto nei modi previsti dal punto 4.1 A) 1) "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un *dipendente* del *Contraente* o dell'*Assicurato* e **sempreché si verifichino le seguenti circostanze:**

- **l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei mezzi di custodia nonché dei sistemi di prevenzione;**
- **che il *furto* sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il *dipendente* adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.**

4.9 **FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL'UBICAZIONE**

Qualora il *furto* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni assicurati*, veicoli che si trovano nei locali dell'*ubicazione*, **la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo di scoperto.**

4.10 **BENI IN LEASING**

In parziale deroga del punto 4.1 A) "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* in relazione ai *beni assicurati nell'ubicazione*.

Resta ferma l'efficacia del punto 4.7 "Rischi sempre esclusi", e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva *Condizione facoltativa*.

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* di *macchinari, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali*, anche presso un'*ubicazione* diversa da quella indicata sul *modulo di polizza* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito, lavorazione e/o riparazione, **purché custoditi all'interno di *fabbricati*, fermo il disposto di cui al punto 4.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e relative delimitazioni.**

La garanzia opera con l'applicazione di un *limite di indennizzo* pari al 25% della *somma assicurata*.

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* di *macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali*, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano.**

La garanzia opera con l'applicazione di un *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* pari al 25% della *somma assicurata*.

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* di *macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali*, che si trovano all'aperto e/o sotto *fabbricati* aperti purché siano all'interno dell'area recintata, **esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione.**

La garanzia opera con l'applicazione di un *scoperto* del 25% con il minimo di € 500 e con il *limite di indennizzo* pari al 20% della *somma assicurata*.

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRECTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i *danni indiretti* conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali* per i rischi previsti al punto 4.1 A) "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni facoltative A "Furto e rapina dei beni presso terzi", B "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre" e C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* – **nei limiti della *somma assicurata*** e in aumento a quanto previsto dal punto 4.1 A) "Rischio assicurato" - dei danni materiali direttamente derivanti da *furto, rapina ed estorsione di valori*, commessi:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

a) nei locali e solo se riposti in *mezzi di custodia*.

A parziale deroga del punto 4.1 A) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi.

La garanzia limitatamente alla rapina e all'estorsione avvenuta nei locali dell'ubicazione, opera con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

b) durante il trasporto effettuato da un *portavalori*.

La garanzia, durante il trasporto effettuato da un *portavalori*, opera per:

- il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore del *portavalori*;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i valori;
- il furto strappando di mano o di dosso al *portavalori* i valori.

L'assicurazione è operante per il trasporto dei valori effettuato con le seguenti modalità:

- fino a € 52.000 da un *portavalori*;
- oltre a € 52.000 da almeno due *portavalori*.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

L'assicurazione è altresì estesa al furto e alla rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

F FURTO DEI VEICOLI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da *furto e rapina* dei veicoli all'aperto.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

indennizzo pari al 50% della somma assicurata.

4.11 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

GARANZIA BASE		FRANCHIGIA €/	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO €
4.1 A)	<i>Valori</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000. € 1.600 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 16.000
4.1 A) 3)	Guasti cagionati dai ladri alle parti di <i>fabbricato</i> e agli <i>infissi</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> . € 2.000 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 20.000
4.1 A) 4)	Atti vandalici	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> . € 2.000 in caso di <i>somma assicurata</i> inferiore a € 20.000
4.1 A) 5)	<i>Portavalori</i>	---	---	10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000
4.1 B) 1)	Spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal <i>portavalori</i>	---	---	€ 2.500
4.1 B) 2)	Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al <i>portavalori</i>	---	---	€ 2.500
4.1 B) 3)	Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura	---	---	10% del danno liquidato a termini di <i>polizza</i> con il massimo di €15.000
4.1 B) 4)	Spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	---	5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 5.200
4.2	<i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi	---	20%	<i>Somma assicurata</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

GARANZIA BASE		FRANCHIGIA €/	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO €
4.2.1	Impianto di allarme antifurto (solo <i>Deposito</i>) <i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e/o <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante	---	10 %	Somma complessivamente assi- curata per <i>Macchinario, arreda- mento, attrezzatura, Merci</i> , Con- dizione facoltativa D "Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i> ", Condizione facoltativa E " <i>Furto e rapina dei valori</i> "
	Inosservanza obblighi impianto di allarme	---	20%	
	Se opera in concomitanza con altro <i>scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	---	25%	
	Se opera in concomitanza con altra <i>franchigia</i> , ferma restando la <i>franchigia</i> prevista	---	20%	
4.9	<i>Furto</i> con utilizzo di veicoli ricove- rati nei locali dell' <i>ubicazione</i>	---	20%	Somma complessivamente assi- curata per <i>Macchinario, arreda- mento, attrezzatura, Merci</i> , Con- dizione facoltativa D "Indennità aggiuntiva per <i>danni indiretti</i> ", Condizione facoltativa E " <i>Furto e rapina dei valori</i> "
	Se opera in concomitanza con altro <i>scoperto</i> fermo il minimo eventualmente previsto	---	25%	
	Se opera in concomitanza con altra <i>franchigia</i> , ferma restando la <i>franchigia</i> prevista	---	20%	
CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>Furto e rapina</i> dei beni presso terzi	---	---	25% della <i>somma assicurata</i>
B	<i>Furto e rapina</i> dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	---	20% minimo di € 500	25% della <i>somma assicurata</i>
C	Estensione dell' <i>assicurazione</i> ai beni all'aperto	---	25% minimo di € 500	20% della <i>somma assicurata</i>
D	Indennità aggiuntiva per danni <i>indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>indennizzo</i> corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
E	<i>Furto e rapina dei valori</i> Nei locali e solo se riposti in <i>mezzi di custodia</i>	---	10%	<i>Somma assicurata</i>
	<i>Portavalori</i>	---	10%	
F	<i>Furto dei veicoli all'aperto</i>	---	20% con il minimo di € 500	50% della <i>somma assicurata</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE RC

La Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamata unicamente sull'*ubicazione* principale.

Resta ferma l'efficacia del punto 5.4 "Rischi sempre esclusi".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi **per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività.**

L'*assicurazione* vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere **ad esclusione del fatto doloso degli Amministratori dell'Assicurato.**

L'*assicurazione* comprende a titolo esemplificativo e non limitativo la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* in relazione a:

- 1) proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- 2) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 3) gestione di mense aziendali, di bar e distributori automatici di cibi e bevande situati nell'*ubicazione*, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
- 4) gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'*ubicazione*;
- 5) servizio di pulizia dell'*ubicazione* per l'esercizio dell'*attività*;
- 6) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle *apparecchiature elettroniche* e dell'arredamento dell'*ubicazione*;
- 7) organizzazione presso l'*ubicazione* di visite guidate, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e *attività* similari;
- 8) gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di *attività* dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali; conduzione di colonie marine e montane in favore di *prestatori di lavoro* e loro familiari;
- 9) esistenza di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'*ubicazione*, compresa la Responsabilità Civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, **fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, la presente assicurazione è operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tali altre coperture.** Si intende compresa anche la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 10) esistenza del servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dell'*ubicazione*;
- 11) esistenza del servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'*ubicazione*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 12) proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*ubicazione* di biciclette e veicoli elettrici, **con l'esclusione dei rischi di circolazione di veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;**
- 13) operazioni di prelievo e consegna di *merci* e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 14) esistenza, nell'ambito dell'*ubicazione*, di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'*attività*;
- 15) esistenza di binari di raccordo, passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali compreso l'uso di locomotive e vagoni in azione sugli stessi, con l'esclusione **dei danni al materiale rotabile;**
- 16) proprietà di *macchinario, arredamento, attrezzatura* inerenti l'*attività* ubicati presso terzi;
- 17) omessa o insufficiente segnaletica, ripari e recinzioni posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi;
- 18) uso di macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà **con l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.** L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'*ubicazione* anche se non recintati e/o delimitati e anche se le predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone.

Relativamente ai danni a cose nell'ambito di esecuzione di lavori, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e il massimo di € 50.000, salvo ove diversamente disposto.

B RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., in occasione di lavoro relativo all'*attività*;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1), o loro aventi diritto, **per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'I.N.A.I.L.**

Per i titolari, soci e familiari coadiuvanti l'assicurazione vale esclusivamente per quanto previsto al precedente punto 1) e cioè per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.A.I.L.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in merito alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi suindicati, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
- c) i *prestatori di lavoro* in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle *attività* descritte in *polizza*, salvo quanto previsto ai punti 5.9 "*Cose di proprietà dei prestatori di lavoro*" e 5.13 "*Cessione di lavori in appalto e subappalto – R.C. della committenza*";
- d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c).

Sono comunque considerati terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- e) il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori che non siano legali rappresentanti;
- f) i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
- g) i tirocinanti, gli stagisti, i liberi professionisti ed i consulenti d'opera dei quali l'*Assicurato* si avvale.

5.3 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'*assicurazione* R.C.T. ed R.C.O non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di *polizza* la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- a) cagionati da *cose* installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o di rimozione, quelli avvenuti dopo l'esecuzione delle stesse (assicurabili con la Condizione facoltativa A "*Garanzia postuma*");
- b) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di *attività* industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione facoltativa B "*Danni da sospensione e/o interruzione di attività*");
- c) cagionati a *cose* che si trovino nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi (assicurabili con la Condizione facoltativa C "*Lavori presso terzi - Danni a cose*");
- d) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo (assicurabili con la Condizione facoltativa D "*Danni da inquinamento accidentale*");
- e) a *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, a *cose* che vengano movimentate, caricate o scaricate salvo quanto previsto al successivo punto 5.10 "*Veicoli di terzi*" (assicurabili con la Condizione facoltativa E "*Danni a cose in consegna e custodia*");
- f) derivanti da malattie professionali (assicurabili con la Condizione facoltativa F "*Malattie professionali*");
- g) a condutture e impianti sotterranei in genere (assicurabili con la Condizione facoltativa L "*Condutture e impianti sotterranei*");
- h) a *cose* da cedimento, franamento o assestamento del terreno (assicurabili con la Condizione facoltativa M "*Cedimento o franamento del terreno*");
- i) cagionati dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi di merci o prodotti in genere, salvo quanto previsto dai punti 5.1 A) 3), 4), 8) e 9) "*Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)*"; (assicurabili con le Condizioni facoltative N "*Somministrazione e vendita di prodotti*", O "*Rc Prodotti*"), nonché le spese per il ritiro dal mercato degli stessi (assicurabili con le Condizioni facoltative P "*Ritiro Prodotti*", Q "*Tampering*").

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.4 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 5.14 "Committenza auto";
- d) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall'Assicurato;
- f) ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- g) ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
- h) cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dai punti 5.1 A) 3), 4), 8) e 9) "Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)";
- i) a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;
- j) verificatisi su aree aeroportuali;
- k) derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
- l) da detenzione e impiego di esplosivi.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- m) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- n) derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- o) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- q) punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio;
- r) verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore");
- s) da **perdite pecuniarie**, salvo quanto previsto dalle Condizioni facoltative B "Danni da sospensione e/o interruzione di attività" e R "Cyber" se operanti.

5.5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

Per i sinistri verificatisi al di fuori dell'Europa, l'assicurazione opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 e con il massimo di € 50.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Per le seguenti condizioni operano le esclusioni, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *massimali*, i *limiti di risarcimento* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

5.6 INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

5.7 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5.8 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI *FABBRICATO*

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla conduzione di *fabbricati* o porzioni di *fabbricato* destinati all'esercizio dell'*attività* e, quando ne sia proprietario, dalla proprietà dei medesimi.

Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione di *fabbricati*, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto, le attrezzature sportive ed i giochi.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato;
 - caduta accidentale di neve da *fabbricati* e piante;
 - spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture.
- Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.**

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti **nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.**

Agli effetti di questa garanzia i *prestatori di lavoro* sono considerati terzi, **sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione R.C.O.**

5.9 COSE DI PROPRIETÀ' DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a *cose* di proprietà dei *prestatori di lavoro*, come pure dei prestatori di lavoro degli *appaltatori* e *subappaltatori*.

L'assicurazione non opera per i preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per *sinistro*;
- con il *limite di risarcimento* di € 5.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

5.10 VEICOLI DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli, anche se di proprietà dei *prestatori di lavoro*, che siano:

- a) in sosta nell'ambito dell'*ubicazione* o nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) in consegna o custodia all'Assicurato;
- c) sotto carico e scarico.

La garanzia vale anche per i danni alle *cose* trovantesi a bordo dei veicoli sopraindicati.

La presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 per ogni *veicolo* danneggiato con il *limite di risarcimento* di € 150.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.11 INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti da *incendio, esplosione, implosione e scoppio del fabbricato* e delle sue pertinenze ove si svolge l'*attività* e del relativo contenuto di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenuto. **Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà operante fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.** La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera con l'applicazione del **limite di risarcimento di € 350.000 per sinistro**.

5.12 SPESE DI SALVATAGGIO

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per immediato ed urgente intervento, non inconsideratamente effettuato, finalizzato a limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui egli sia responsabile e purché relativo ad un *sinistro* risarcibile ai termini di *polizza*.

Sono esclusi i costi di ripristino o di ricostruzione.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con l'applicazione di una **franchigia di € 250 per sinistro**;
- con il **limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.

5.13 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO – R.C. DELLA COMMITTENZA

Premesso che l'*Assicurato* può cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nell'*attività*, si precisa che l'assicurazione opera per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di *appaltatori e subappaltatori* mentre eseguono le *attività* per conto dell'*Assicurato*, **fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.**

Agli *appaltatori*, ai *subappaltatori* ed ai loro *prestatori di lavoro*, viene riconosciuta la qualifica di terzi **limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

5.14 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.** La garanzia è valida a condizione che al momento del *sinistro* il **veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**

5.15 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

L'assicurazione comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Qualora esista altra copertura *assicurativa* per il medesimo rischio, la presente garanzia è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

5.16 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei *prestatori di lavoro*:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento della loro *attività* per conto dell'*Assicurato*;
- per danni involontariamente cagionati ad altri *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale; in tal caso la garanzia è operante nei limiti del *massimale* R.C.O., se indicato sul *modulo di polizza*.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei *prestatori di lavoro* in relazione allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.17 SOCIETÀ COOPERATIVE

Qualora l'*Assicurato* sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie R.C.T. e R.C.O., i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

5.18 DISTACCO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di lavoratori di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, si conviene che:

- 1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche di proprietà di terzi;
- 2) i lavoratori di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvale sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Resta inteso che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio includeranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'*Assicurato*.

5.19 PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* viene prestata entro i limiti ed i *massimali* convenuti in *polizza per sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del *Contraente* ed in via subordinata, per la parte di *massimale* residua, a copertura della Responsabilità Civile degli altri *Assicurati*.

5.20 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con la presente *assicurazione*, Reale Mutua risarcisce:

- la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, entro i limiti del *massimale* R.C.T. indicato sul *modulo di polizza*;
- la quota di responsabilità derivante all'*Assicurato* in virtù del mero vincolo di solidarietà, con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei corresponsabili.

Nel caso in cui sia applicabile al *sinistro* un *limite di risarcimento* inferiore al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risarcirà la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato* e la quota di responsabilità derivante all'*Assicurato* in virtù del mero vincolo di solidarietà complessivamente entro il medesimo *limite di risarcimento*.

5.21 PRIVATA ABITAZIONE DEL TITOLARE

Nel caso in cui si assicuri un'*impresa individuale*, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile derivante al titolare dalla proprietà e conduzione dei locali della propria abitazione, **sempreché la medesima sia situata all'interno dell'*ubicazione***.

5.22 LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A PERSONE

L'*assicurazione* comprende i danni per morte e lesioni personali verificatisi durante lo svolgimento di lavori o *attività* al di fuori dell'*ubicazione* quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, installazione, rimozione, manutenzione e riparazione.

5.23 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al *risarcimento* dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamate unicamente sull'*ubicazione* principale.

Fanno eccezione le Condizioni facoltative B "Danni da sospensione e/o interruzione di attività" e H "Rc proprietà del *fabbricato*" che valgono solo per le *ubicazioni* per le quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia del punto 5.4 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella rispettiva Condizione facoltativa.

A GARANZIA POSTUMA

In parziale deroga al punto 5.3 a) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative", l'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle *attività* di:

- 1) installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o *cose* in genere;
- 2) gommista, riparazione o manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazioni o navi.

La presente Condizione facoltativa vale a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e comunque non oltre:

- ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori per le *attività* di cui al punto 1);
- dodici mesi dall'ultimazione dei lavori per le *attività* di cui al punto 2).

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni alle opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a *cose*, opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di risarcimento*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, indicato sul *modulo di polizza*.

B DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione operante anche nel caso di proprietario non conduttore - Condizione facoltativa H "Responsabilità Civile proprietà del *fabbricato*")

In parziale deroga al punto 5.3 b) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di *attività* industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 e con il *limite di risarcimento*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, di € 100.000.

C LAVORI PRESSO TERZI – DANNI A COSE

In parziale deroga al punto 5.3 c) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o *attività* al di fuori dell'ambito dell'*azienda*, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

Limitatamente ai danni a *cose* cagionati da *incendio*, la presente garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 500 e con il *limite di risarcimento*, per *sinistro* e per *annualità assicurativa*, di € 350.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

D DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In parziale deroga al punto 5.3 d) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" *l'assicurazione* comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di *cose* in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa, di € 150.000.

E DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga al punto 5.3 e) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" *l'assicurazione* comprende i danni arrecati alle *cose* di terzi che *l'Assicurato* abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di *movimentazione*, carico e scarico.

Sono comunque esclusi i danni a:

- a) ***cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;***
- b) ***cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;***
- c) ***preziosi e valori;***
- d) ***immobili;***
- e) ***cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;***
- f) ***cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'attività di trasloco o di facchinaggio.***

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di risarcimento, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato sul modulo di polizza.

F MALATTIE PROFESSIONALI

In parziale deroga al punto 5.3 f) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative", *l'assicurazione* della Responsabilità Civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) **per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*;**
 - b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*.**

La presente esclusione 2) non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione;

- 3) **per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 4) **per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");**
- 5) **per le malattie causate da amianto.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza per sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b) per più danni verificatisi in uno stessa *annualità assicurativa*.**

Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

G R.C.O. SENZA FRANCHIGIA

In parziale deroga al punto 5.1 B) 2) "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)", la garanzia è prestata anche nel caso in cui l'invalidità permanente sia inferiore al 6%.

H RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL *FABBRICATO*

La presente garanzia è operante solo a favore del proprietario del *fabbricato* qualora egli non sia conduttore dell'*attività*.

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti dei *massimali* scelti dal *Contraente* e riportati sul *modulo di polizza*, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario del *fabbricato*.

La garanzia comprende inoltre i danni:

- a) da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;**
- b) derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, purché di pertinenza del *fabbricato* stesso;**
- c) da acqua;**
- d) da *incendio*.**

Se l'*assicurazione* è stipulata per una porzione di *fabbricato*, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponde per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

Il valore del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* descritto. Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori, nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura.

La presente garanzia opera:

- **relativamente ai danni da acqua, con l'applicazione di una *franchigia* di € 250 e con un *limite di risarcimento* di € 300.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;**
- **relativamente ai danni a *cose* da *incendio*, con un *limite di risarcimento* di € 350.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;**
- **relativamente ai danni da inquinamento dell'acqua, con un *limite di risarcimento* di € 100.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

I RCO – FRANCHIGIA € 2.500

In parziale deroga al punto 5.1 B) 2) "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)" il limite minimo di invalidità permanente del 6% si intende abrogato.

Reale Mutua, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata, applicherà una franchigia di € 2.500 per sinistro.

L CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

In parziale deroga al punto 5.3 g) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

M CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

In parziale deroga al punto 5.3 h) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, **esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento del terreno.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

N SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI

La garanzia è alternativa alla Condizione facoltativa O "RC Prodotti"

In parziale deroga al punto 5.3 i) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative" l'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile derivante all' *Assicurato* ai sensi di legge per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e/o vendita.

Per questa specifica garanzia valgono anche le seguenti norme:

- 1) **l'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso e per i quali non rivesta in Italia la qualifica di produttore;** questa limitazione non è tuttavia operante per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell'*ubicazione*;
- 2) **la garanzia opera sempreché la somministrazione o vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- 3) **il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione di Reale Mutua per annualità assicurativa;**
- 4) **restano esclusi dalla garanzia:**
 - le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
 - le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
 - i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati, restando tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievole dei prodotti medesimi.

La presente garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro, che rappresenta anche il massimo esborso complessivo di Reale Mutua per:

- tutte richieste di *risarcimento* presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua;
 - tutti i *sinistri in serie verificatisi*
- in una stessa annualità assicurativa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

O RC PRODOTTI

La garanzia è alternativa alla Condizione facoltativa N "Somministrazione e vendita di prodotti"

1) Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 5.3 i) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative", Reale Mutua, **nei limiti dello specifico *massimale* indicato sul *modulo di polizza per la presente Condizione facoltativa***, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti sul *modulo di polizza* per i quali l'*Assicurato* rivesta in Italia la qualifica di *produttore* ai sensi di legge.

La presente garanzia opera:

- a) esclusivamente per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti di *cose diverse dal prodotto difettoso*) provocati da difetto dei prodotti per i quali è stipulata l'*assicurazione* e verificatisi dopo la loro consegna a terzi;
- b) sulla base di quanto dichiarato sul "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante dell'*assicurazione*.

La garanzia opera anche per:

- c) **i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;**
- d) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di *attività* industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*. Questa garanzia opera con il *limite di risarcimento* del 10% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza per la presente Condizione facoltativa*.**

2) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile;
- d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c).

3) Rischi esclusi

La presente garanzia non comprende la responsabilità per:

- a) i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- b) i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato* al momento della stipula dell'*assicurazione*;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (assicurabili con la Condizione facoltativa P "Ritiro prodotti");
- d) le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
- e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- g) il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- h) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- i) i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento dell'atmosfera;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- k) i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- l) i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

4) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di *risarcimento* presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi a Reale Mutua, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti descritti in *polizza*.

5) Estensione territoriale della garanzia

La presente garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.

6) Effetti sulle polizze sostituite

Nel caso in cui per un medesimo *sinistro* potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua per il medesimo rischio, le *Parti* si danno atto che, per tale *sinistro*, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dalla presente *assicurazione*.

7) *Massimale, scoperto e limiti di risarcimento*

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per la presente Condizione facoltativa, oltre a costituire la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia per ogni *sinistro*, rappresenta anche il massimo esborso complessivo di Reale Mutua per:

- tutte le richieste di *risarcimento* presentate all'Assicurato e da questi a Reale Mutua
 - e
 - tutti i *sinistri in serie* verificatisi
- in una stessa *annualità assicurativa*.

La presente Condizione facoltativa opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500.

Inoltre, relativamente a:

- 1) *prodotti* semilavorati o comunque non destinati al consumo finale;
- 2) danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato (punto 1) c) della presente Condizione facoltativa);

la garanzia opera con un *limite di risarcimento*, per *sinistro*, per *sinistro in serie* e per *annualità assicurativa*, pari al 50% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

P RITIRO PRODOTTI

(Operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa O "Responsabilità Civile Prodotti")

1) Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 5.3 i) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative", Reale Mutua rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti indicati sul *modulo di polizza* – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

"produttore" ai sensi di legge – qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'*Assicurato*, **a condizione che durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:**

- a) i prodotti abbiano cagionato danno a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti a cose;**
- b) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;**
- c) ordine dell'Autorità pubblica di ritiro dei prodotti perché costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o degli utilizzatori terzi.**

La garanzia opera inoltre:

- d) quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere ai sensi di legge;**
- e) per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità;**
- f) per le spese ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.**

2) Rischi esclusi

La presente garanzia non opera per:

- a) le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;**
- b) le spese sostenute per il ritiro di prodotti complessi dei quali gli stessi siano entrati a far parte, quali componenti;**
- c) il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.**

3) Inizio e termine della garanzia

L'*assicurazione* vale per le spese sostenute dall'*Assicurato* a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* e limitatamente ai *sinistri* verificatisi nello stesso periodo.

4) Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale per i prodotti fabbricati in Italia, che siano stati consegnati esclusivamente in *Europa*, per le relative operazioni di ritiro effettuate in *Europa*.

5) Massimale e scoperto

La presente Condizione facoltativa opera con un *massimale* di Ritiro prodotti base – per *sinistro*, *annualità assicurativa* e *sinistri in serie* – di € 30.000 o del *massimale* di importo superiore indicato sul *modulo di polizza*.

La presente garanzia opera con l'applicazione di:

- a) uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 nel caso di *massimale* di € 30.000;**
- b) uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 nel caso di *massimale* di importo superiore.**

Relativamente a prodotti semilavorati o comunque non destinati al consumo finale, il *massimale* si intende ridotto del 50%.

Q TAMPERING (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)

(Operante solo in abbinamento alla Condizione facoltativa O "Responsabilità Civile Prodotti" e Condizione facoltativa P "Ritiro prodotti")

1) Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 5.3 i) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni facoltative", Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) **avvenuto durante il periodo**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo, secondo le modalità previste dal punto 1) "Rischio assicurato" della Condizione facoltativa P – "Ritiro prodotti".

La presente Condizione facoltativa è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da *prestatori di lavoro* dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di *terrorismo* o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta, la garanzia è operante **purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una della seguenti circostanze:**

- a) **si presuma con giustificato motivo che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;**
- b) **uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;**
- c) **vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;**
- d) **vi sia ordine dell'Autorità di provvedere a un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;**
- e) **vi sia ordine dell'Autorità di provvedere alla stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'Autorità Sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;**
- f) **vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.**

Nei casi previsti dai punti a) e b) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti **sempreché:**

- **l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori; oppure**
- **l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione a una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.**

2) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**
- c) **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;**
- d) **gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c).**

3) Rischi esclusi

Fermo quanto previsto al punto 2) "Rischi esclusi" della Condizione facoltativa P – "Ritiro prodotti", la presente Condizione facoltativa non è operante:

- **per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli o in associazione con altri;**
- **per il ritiro da parte di terzi, qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte o indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.**

4) Massimale e franchigia

La presente Condizione facoltativa opera con un *massimale* – per *sinistro, annualità assicurativa e sinistri in serie* – di € 30.000 o del *massimale* di importo superiore indicato sul *modulo di polizza*.

Per questa Condizione facoltativa è considerato "*sinistro in serie*" una pluralità di *sinistri*:

- **originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;**
- **effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

anche se manifestatisi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di *sinistro in serie*, indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo *sinistro* sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reali o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'*assicurazione* e, comunque, non oltre un anno dalla stessa. La presente Condizione facoltativa opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 5.000 per *sinistro*.

5) **Massimali non cumulabili**

Nel caso di operatività della presente Condizione facoltativa e della Condizione facoltativa P "Ritiro prodotti" si conviene che il massimo esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare, per un unico *sinistro* che interessi entrambe le Condizioni facoltative, il *limite di risarcimento* previsto per la Condizione facoltativa P "Ritiro prodotti".

6) **Estensione territoriale**

L'assicurazione Tampering vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati in *Europa*.

R CYBER

1) **Rischio assicurato**

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *perdite pecuniarie* involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'*attività*, a seguito di:

a) *diffusione* di *dati personali*;

b) trasmissione di *malware*;

c) pubblicazione di informazioni lesive della reputazione, immagine e privacy tramite i *media ufficiali*.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato disponga, ove previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni) del consenso rilasciato dagli interessati al trattamento dei dati personali.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia opera con il limite di risarcimento di € 25.000 per sinistro. Tale limite di risarcimento costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascuna annualità assicurativa.

2) **Non sono considerati terzi:**

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);

c) le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c).

3) **Rischi esclusi**

Reale Mutua non risarcisce le *perdite pecuniarie* derivanti da:

a) danni a cose o a persone;

b) *diffusione* di dati non in custodia dell'*Assicurato*, quali ad esempio dati integrati e custoditi tramite un servizio di "cloud computing" o di dati o siti web ospitati su server di terzi (servizio di hosting);

c) *attacchi Distributed Denial of Service (DDoS)*;

d) inosservanza della legislazione sulla protezione dei *dati personali* per azioni o fatti diversi dalla perdita dei *dati personali* o dalla violazione dell'obbligo di protezione dei *dati personali*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- e) violazioni della reputazione, della privacy e dell'immagine, tramite e-mail, forum o altri mezzi diversi dai *media ufficiali*;
- f) utilizzo da parte dell'*Assicurato* di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- g) pagamenti effettuati da terzi in caso di sequestro del *sistema informatico* o dei *dati informatici* a fini estorsivi;
- h) pagamento di multe e sanzioni inflitte all'*Assicurato*; sono tuttavia comprese le spese di gestione della vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* quando agisca in difesa di soggetti che hanno fatto ricorso ad essa per difendere propri diritti, nei limiti del punto 8.20 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali";
- i) responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- j) *furto*;
- k) atti di guerra e *terrorismo*;
- l) proprietà o circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti;
- m) inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo;
- n) detenzione o impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- o) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

L'assicurazione di cui alla presente Condizione facoltativa è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, e originati da comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza*.

Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, l'*assicurazione* è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta.

Qualora più richieste di *risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di *risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

L'*assicurazione* vale per le richieste di *risarcimento* presentate davanti ai tribunali dell'Unione Europea.

Ad ogni *sinistro* il limite di risarcimento viene progressivamente ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'*annualità assicurativa* in corso, dei *risarcimenti* stimati o effettuati a seguito di *sinistri* rientranti nella presente Condizione facoltativa.

Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di *premio*.

Reale Mutua, su richiesta dell'*Assicurato*, provvederà a comunicargli entro trenta giorni dalla stessa l'entità del *limite di risarcimento* residuo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

5.25 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti* e limiti di *indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.

Qualora un *unico sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

GARANZIA BASE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO €
5.1	Danno a cose nell'ambito di esecuzione lavori	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 50.000	Massimale
5.5	Estensione territoriale della garanzia	---	10% con il minimo di € 5.000 e con il massimo di € 50.000	Massimale
5.9	<i>Cose di proprietà dei prestatori di lavoro</i>	€ 250	---	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.10	Veicoli di terzi	€ 250 per ogni <i>veicolo</i>	---	€ 150.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.11	<i>Incendio</i>	---	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i>
5.12	Spese di salvataggio	€ 250	---	€ 10.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
5.20	Responsabilità solidale	---	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO €
A	Garanzia Postuma	---	10% con il minimo di € 250	<i>Limite di risarcimento indicato sul modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa</i>
B	Danni da sospensione interruzione attività	---	10% con il minimo di € 250	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annua- lità assicurativa</i>
C	Lavori presso terzi - Danni a cose cagionati da <i>incendio</i>	€ 500	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
D	Danni da inquinamento accidentale	---	10% minimo di € 2.500	€ 150.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
E	Danni a cose in consegna e custodia	---	10% minimo di € 250	<i>Limite di risarcimento indicato sul modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa</i>
Responsabilità Civile proprietà del <i>Fabbricato</i>				
H	Danni da acqua	€ 250	---	€ 300.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
	Danni a cose da <i>incendio</i>	---	---	€ 350.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
	Danni da inquinamento dell'acqua	---	---	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
I	RCO <i>franchigia</i> € 2500	€ 2.500	---	<i>Massimale</i>
L	Condutture ed impianti sotterranei	---	10 % minimo di € 250 massimo di € 10.000	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
M	Cedimento o Franamento del terreno	---	10 % minimo di € 250 massimo € 10.000	€ 100.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
N	Somministrazione e vendita prodotti	---	10 % minimo di € 500	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO €
O	RC Prodotti	---	10 % con il minimo di €500	<i>Massimale</i>
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi			10% del <i>massimale</i>
	1) Prodotti semilavorati o comunque non destinati al consumo finale; 2) danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato			50% del <i>massimale per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa</i>
P	Ritiro prodotti	---	10% minimo di € 500	€ 30.000 <i>per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa</i>
	<i>Massimale Base</i>			<i>Massimale indicato sul modulo di polizza complessivamente per sinistro, per sinistro in serie e per annualità assicurativa</i>
	<i>Massimale diverso da massimale Base</i>			10% minimo di € 2.500
Per prodotti semilavorati o non destinati al consumo finale i massimali di cui sopra si intendono ridotti del 50 %				
Q	Tampering	€ 5.000	---	€ 30.000 <i>per sinistro e per annualità assicurativa</i>
	<i>Massimale Base</i>			<i>Massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e per annualità assicurativa</i>
	<i>Massimale diverso da massimale Base</i>			
R	Cyber	---	---	€ 25.000 <i>per sinistro e per annualità assicurativa</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamata unicamente sull'*ubicazione* principale.

Resta ferma l'efficacia del punto 6.9 "Rischi esclusi".

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

ARAGTEL – Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente sezione di Tutela Legale è istituito un Servizio di consulenza telefonica (dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) al numero telefonico:



il servizio "ARAGTEL" è a disposizione dell'*Assicurato* per:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente *polizza*;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

1) Reale Mutua, alle condizioni della presente *polizza* e **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al punto 6.7 "Casi assicurati".

2) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurato, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: locazione, comodato, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 8.24 5) "Gestione del caso assicurato";

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la ARAG** ai sensi del punto 8.24 5) "Gestione del caso assicurato";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le *spese di giustizia*;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta**.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

- 3) È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 8.22 1) "Libera scelta del legale per la fase giudiziale", per ogni grado di giudizio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) *L'Assicurato* è tenuto a :

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua.**

2) Reale Mutua e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro *L'Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o *L'Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

6.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurato si intende:

- per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per *delitti* colposi e *contravvenzioni* di cui al punto 6.7 A) 3) a) "Casi assicurati" - Pacchetto Sicurezza": il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui *L'Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurato si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia opera per i casi assicurati che siano insorti:

- durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle *sanzioni amministrative*;
- trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'*assicurazione*, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *assicurazione* sia stipulata senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste dall'*assicurazione* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurato:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.** In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti e il relativo **massimale**, che rimane unico per il caso assicurato, viene equamente ripartito tra gli *Assicurati* a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurato, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero ridistribuite tra gli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del **massimale**.

6.4 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ipotesi di resistenza alle pretese di **risarcimento** di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di **procedimento penale** la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono in **Europa** o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

Nell'ipotesi di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Nell'ipotesi di controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria la garanzia opera per i casi assicurati che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

6.5 SOGGETTI ASSICURATI

1) Le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- per le Società di persone: il *Contraente*, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività* e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- Per le Società di capitale: il *Contraente*, il Legale rappresentante, gli Amministratori, i Sindaci e i Revisori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il *Contraente*, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.

2) **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

6.6 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" vengono prestate per i casi assicurati previsti al punto 6.7 "Casi assicurati", a tutela dei diritti del *Contraente* per fatti inerenti all'esercizio dell'*attività*, **fermo restando che la garanzia per i casi assicurati di cui al punto 6.7 B) 5), 6) e 7) è prestata unicamente qualora la Linea Completa sia stata richiamata sul modulo di polizza.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

6.7 CASI ASSICURATI

A) LINEA BASE

Qualora sul modulo di polizza risulti acquistata la Linea Base, le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" operano per i seguenti casi assicurati 1), 2), 3) e 4):

- 1) difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- 2) difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi commessi dagli *Assicurati* nello svolgimento dell'*attività*, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurato nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Reale Mutua anticiperà al *Contraente* le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000**, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione**

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga al punto 6.9 b) e f) "Rischi esclusi".

Le garanzie, di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per *delitti* colposi/*contravvenzioni* o per *delitti* dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'*attività*.

3) Pacchetto sicurezza.

Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" vengono prestate agli *Assicurati* per:

- a) la difesa nei *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*;
- b) la difesa in *procedimenti penali* per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Le presenti garanzie operano in parziale deroga al punto 6.9 b) "Rischi esclusi", per la materia amministrativa.

3.1) D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*.

Le garanzie operano anche qualora il *Contraente*, in relazione all'*attività*, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

- 3.2) D.Lgs 193/2007 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.
- 3.3) D.Lgs. 152/2006 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.9 g) "Rischi esclusi".
- 3.4) D.Lgs n.196/2003 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli *Assicurati* in qualità di:
- Titolare al trattamento dei dati;
 - Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie operano anche per:

- la difesa in *procedimenti penali* dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga al punto 6.9 f) "Rischi esclusi";
 - la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in deroga al punto 6.9 b) "Rischi esclusi";
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**
- 3.5) D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.
- Le garanzie vengono prestate, ad integrazione del punto 6.5 "Soggetti assicurati", per le spese sostenute:
- dal *Contraente* per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da *reato* di cui al D.Lgs 231/2001;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non *dipendenti* del *Contraente*, per la difesa nei *procedimenti penali* per *delitti* colposi previsti dal D.Lgs 231/2001. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2) del presente articolo.**

La garanzia si estende ai casi assicurati **insorti nel termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo punto 3), o loro dimissioni dall'*azienda*.

- 4) Esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'*ambito del procedimento penale* a carico della controparte.

B) LINEA COMPLETA

Qualora sul modulo di polizza risulti acquistata la Linea Completa le garanzie previste al punto 6.1 "Rischio assicurato" operano anche per i seguenti casi assicurati 5), 6) e 7):

- 5) Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del *Contraente*. **La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*.**
- 6) Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi strumentali all'esercizio dell'*attività*. **La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*, con il limite di un caso insorto in ciascuna annualità assicurativa e per le sole controversie che abbiano un valore in lite superiore a € 5.000.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 7) Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **semprché il valore in lite sia superiore a € 200. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*, con il limite di un caso insorto in ciascuna *annualità assicurativa* e per le sole controversie che abbiano un valore in lite superiore a € 5.000.**

6.8 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL *CONTRAENTE*, ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'*AZIENDA* O DELL'*ATTIVITÀ*

Alla data di dichiarazione del fallimento l'*assicurazione* si risolve di diritto e Reale Mutua e/o ARAG è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurati già in trattazione.

L'*assicurazione* si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'*azienda*, inabilitazione o interdizione del *Contraente*. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei *sinistri* già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione dell'*assicurazione* consegue l'obbligo di Reale Mutua al rimborso del *premio* pagato e non goduto.

Il *Contraente*, in caso di alienazione dell'*azienda* a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'*azienda* o della modifica dell'*attività*, deve darne immediata notizia a Reale Mutua, ai sensi del punto 6.3 "Insorgenza del caso assicurato".

In caso di alienazione dell'*azienda* i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del *premio* successivo alla alienazione non dichiara a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), che non intende subentrare nell'*assicurazione*. Spettano, in tal caso, a Reale Mutua i *premi* relativi al periodo dell'*assicurazione* in corso.

6.9 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non operano:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in *polizza*;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non operano per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto in *polizza*;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio dell'*attività*;
- k) per compravendita e permuta di immobili;
- l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo edifici dei *fabbricati* compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il *Contraente* operi nell'edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'*azienda*;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;**
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;**
- q) per vertenze con le società mandanti;**
- r) per le vertenze con Reale Mutua;**
- s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).**

6.10 COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

- 1) Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente *assicurazione* nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.**
- 2) In tutti gli altri casi la presente *assicurazione* opera a *primo rischio*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e valgono per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamate unicamente sull'*ubicazione* principale.

Resta ferma l'efficacia del punto 6.9 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A1 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (compreso recupero crediti - cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)

La garanzia è alternativa alla Condizione Facoltativa A2 "Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)".

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla decorrenza dell'assicurazione ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurato, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La presente garanzia opera con il limite di cinque casi stragiudiziali insorti in ciascuna annualità assicurativa.

ARAG, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo limitatamente ad un caso assicurato per annualità assicurativa.

La garanzia opera in deroga al punto 6.9 j) "Rischi esclusi".

A2 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (compreso recupero crediti - dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)

La garanzia è alternativa alla Condizione facoltativa A1 "Vertenze contrattuali con i clienti (compreso recupero crediti - cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)".

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla decorrenza dell'assicurazione ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurato, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero dei crediti direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La presente garanzia opera con il limite di dieci casi stragiudiziali insorti in ciascuna annualità assicurativa.

ARAG, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo limitatamente a due casi assicurati, per annualità assicurativa.

La garanzia opera in deroga al punto 6.9 j) "Rischi esclusi".

A3 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – ESTENSIONE TERRITORIALE ALL'UE

La garanzia di cui alla Condizione facoltativa A1 "Vertenze contrattuali con i clienti (cinque casi stragiudiziali e un caso giudiziale)" o A2 "Vertenze contrattuali con i clienti (dieci casi stragiudiziali e due casi giudiziali)", se acquistata, opera per sostenere le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera.

La garanzia opera in deroga al punto 6.4 "Efficacia territoriale dell'assicurazione".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

B SPESE DI RESISTENZA

La presente garanzia opera a favore del *Contraente* per sostenere controversie per resistere alle pretese di *risarcimento* di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per fatti illeciti di questi ultimi.

La garanzia opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile.

In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità Civile.

La garanzia opera invece a primo rischio, qualora la copertura di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente Condizione facoltativa è subordinata al riscontro da parte della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile in merito alla copertura del *sinistro*.

La garanzia non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di *risarcimento*. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
- il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il *massimale* per liquidare il danno.

La presente garanzia opera in deroga al punto 6.2 2) "Delimitazioni dell'oggetto dell'*assicurazione*".

C RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

La garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto dell'*assicurazione*.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla data di effetto dell'*assicurazione*.

Qualora il *Contraente*, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente Condizione facoltativa opera in caso contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

Qualora a seguito dell'acquisto della presente Condizione facoltativa un *sinistro* possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal *Contraente* con Reale Mutua per il medesimo rischio, la presente Condizione facoltativa non sarà operante.

D OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

La presente garanzia opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'*attività*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.9 b) "Rischi esclusi".

E OPPOSIZIONE A SANZIONI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/1997

La garanzia opera **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/1997 ed eventuali successive modifiche. La garanzia opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.9 b) "Rischi esclusi".

F VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

La garanzia opera a favore del *Contraente* per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti **con un esborso massimo di € 10.000 per vertenza e con un limite per ciascuna annualità assicurativa pari al massimale.**

La presente garanzia opera in deroga al punto 6.9 o) "Rischi esclusi".

G AMMINISTRATORI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.5 "Soggetti Assicurati" le garanzie operano per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del *Contraente*, **relativamente ai casi assicurati che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il *Contraente*.**

Le garanzie operano per:

1) la difesa in procedimenti penali per *delitti* colposi o *contravvenzioni* compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i *procedimenti penali* derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente.**

La garanzia opera in parziale deroga al punto 6.9 h) "Rischi esclusi";

2) la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurato nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, ARAG anticiperà al *Contraente* le spese legali fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,

oppure

- l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione,

ARAG richiederà al *Contraente* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La garanzia opera in deroga al punto 6.9 b) e f) "Rischi esclusi".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 3)** resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice Civile **ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile degli Assicurati. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile degli Assicurati;**
- 4)** l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'*azienda*. **La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.9 h) "Rischi esclusi".**

Oltre a quanto previsto al punto 6.9 "Rischi esclusi", le garanzie previste dalla presente Condizione facoltativa non operano nei seguenti casi:

- a)** se il conducente non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato* dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- b)** nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- c)** per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE TRASPORTI

La Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza* e in tal caso vale per tutte le *ubicazioni* assicurate, anche se richiamata unicamente sull'*ubicazione* principale.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato in *polizza*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza – fino alla concorrenza della *somma assicurata* - tutti i danni e le perdite, materiali e diretti alle *merci* durante i trasporti terrestri effettuati con mezzi di proprietà dell'*Assicurato* o in sua gestione o tramite terzi vettori regolarmente abilitati all'esercizio del trasporto ed autotrasporto per conto di terzi, ai sensi delle vigenti legislazioni.

Nel caso di danno verificatosi durante le traversate marittime o in acque interne, Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dal contributo di *avaria comune* e da quanto dovuto al soccorritore, sempre che l'atto di avaria e il salvataggio non siano diretti ad evitare o diminuire danni o perdite esclusi ai sensi di *polizza*. Ai fini dell'applicazione delle norme contrattuali si prende atto che i trasporti in acque interne mediante navi traghetto e *RO/RO* sono considerati spedizioni terrestri.

La garanzia opera con l'applicazione:

- a) di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 500 per i danni conseguenti a *furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne e ammanchi in genere, manomissione*. Il minimo di *scoperto* si intende ridotto ad € 250 per *somme assicurate* fino ad € 30.000;
 - b) di una *franchigia* di € 500 per tutti gli altri danni. Detta *franchigia* si intende ridotta ad € 250 per *somme assicurate* fino ad € 30.000;
- salvo se diversamente indicato nelle specifiche garanzie.

7.2 SPESE DI INOLTRO A DESTINO

Reale Mutua rimborsa nei limiti della *somma assicurata* le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo *scarico*, il deposito e l'inoltro a destino delle *merci* nel caso in cui, a seguito di un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *polizza*, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del *Contraente* o dell'*Assicurato* o dei loro ausiliari.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.3 MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall'*assicurazione* le seguenti *merci*:

- a) animali vivi, armi in genere, autoveicoli, carte valori, documenti, francobolli, masserizie, *merci* usate o danneggiate, monete, oggetti d'arte, oggetti in metallo prezioso, orologi, pellicce, pietre e metalli preziosi, prodotti farmaceutici, rame, tabacchi, telefoni cellulari, smartphone, tablet e similari;
- b) *merci* rese dai destinatari a mezzo nave e/o aereo;
- c) *merci* affidate a *vettore* non autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione;
- d) *merci* da trasportarsi in regime di temperatura controllata (assicurabili con la Condizione facoltativa A "Merci deperibili refrigerate/congelate").



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

7.4 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato* e dolo dei rispettivi *dipendenti*; qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti o omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) inidoneità del *veicolo* nei trasporti effettuati con autocarri di proprietà dell'*Assicurato*;
- c) difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo *vettore* sia nel container e simile o inadeguata protezione della *merce* per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di loro *dipendenti*;
- e) vizio proprio o qualità insite della *merce*, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo anche se conseguente a un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, insurrezione, sequestri, occupazione militare, invasione, cattura, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- j) *terrorismo*;
- k) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari, elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti d'impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi, armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici, armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- l) operazioni di *carico* e *scarico* effettuate senza ausilio di mezzi meccanici o con mezzi meccanici non idonei e/o che non siano a cura o sotto la responsabilità dell'*Assicurato*, dei *vettori*, o altri soggetti incaricati.

7.5 PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante l'*annualità assicurativa*.

La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità al punto 7.6 "Durata dell'*assicurazione* per ogni viaggio", anche se nel frattempo l'*assicurazione* abbia cessato i suoi effetti.

7.6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

L'*assicurazione* ha inizio dal momento in cui le *merci* lasciano il magazzino nella località di partenza per l'inizio del viaggio, continua durante l'ordinario corso dello stesso fino a che le *merci* non siano consegnate al magazzino del Ricevitore o altro magazzino finale nella località di destinazione, salvo diversa pattuizione contrattuale, **con l'intesa che la copertura non potrà eccedere il termine delle ore 24 del quindicesimo giorno dall'arrivo delle *merci* nella località di destino.**

Si intendono incluse eventuali soste o giacenze a bordo del *veicolo* per un periodo massimo di tre giorni prima dell'inizio del viaggio. **Ai fini dell'operatività della garanzia per il furto sono condizioni essenziali che:**

- il *veicolo* sia di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- la cabina abbia i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave;
- il *veicolo* sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati;
- l'*apparecchio antifurto* sia messo in funzione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Sono invece escluse le giacenze a terra nei magazzini o depositi di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* o da loro stessi gestiti.

L'assicurazione, relativamente alle merci in lavorazione presso terzi e alle merci rese dai destinatari, non opera durante la giacenza presso il terzista o il ricevitore.

7.7 VALORE DELLE MERCI ASSICURATE

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della *merce*, esclusa IVA.

A richiesta del *Contraente* può essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale valore, a titolo di oneri e spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.

In mancanza di fattura, il valore assicurabile è costituito:

- per le *merci* semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, del trasporto e dalle spese e oneri accessori;
- per le altre *merci*: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

7.8 FORMA DI ASSICURAZIONE - SOMMA ASSICURATA - LIMITE D'INDENNIZZO

La forma di *assicurazione* prevista è a *primo rischio assoluto*.

La somma assicurata che Reale Mutua assicura per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata sul modulo di polizza e costituisce il limite d'indennizzo dovuto da Reale Mutua. A tale somma sono da aggiungere i compensi dei Periti o Commissari d'avaria incaricati in conformità al punto 8.26 "Obblighi in caso di sinistro".

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico di Reale Mutua sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la *somma assicurata* sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo.

7.9 LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è operante per le spedizioni effettuate entro i limiti territoriali dei Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

7.10 MERCI RESE

Sono comprese in garanzia le spedizioni di *merci* rese dai destinatari **a condizione che la restituzione delle stesse avvenga entro trenta giorni dal loro ricevimento e che il *Contraente* abbia una contabilità atta a rilevare il valore delle *merci* rese. A fine annualità assicurativa il valore totale di tali *merci*, risultante dalla citata contabilità, sarà sommato al *fatturato* agli effetti della regolazione del premio.**

7.11 ALTRE MOVIMENTAZIONI IN CONTO LAVORAZIONE

Sono comprese in garanzia le spedizioni in conto lavorazione da e per terzisti **(con espressa esclusione dei rischi durante la giacenza presso questi ultimi)** nonché i trasferimenti di *merci* tra gli stabilimenti e/o magazzini dell'*Assicurato*, **sempreché il trasferimento risulti comprovato da idonea documentazione.**

7.12 SPEDIZIONI CUMULATIVE

L'*assicurazione* opera anche nei casi in cui siano effettuate contemporaneamente più spedizioni sul medesimo RO/RO, e qualora più spedizioni siano raggruppate in uno stesso sito doganale e/o magazzino o deposito terrestre.

L'assicurazione opera con un limite pari doppio della *somma assicurata*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

7.13 **MERCI PRESSO FIERE ED ESPOSIZIONI**

La garanzia prestata con la presente *polizza* è estesa a coprire le *merci*, durante:

- a) il trasporto di andata e l'eventuale trasporto di ritorno;
- b) **la giacenza inoperosa, per un periodo massimo di trenta giorni, per i soli rischi di incendio e furto, a condizione che:**
 - **le merci si trovino nel territorio della Repubblica Italiana e/o dello Stato della Città del Vaticano;**
 - **ai fini del rischio di furto, le merci siano riposte all'interno di locali chiusi e/o debitamente sorvegliati.**

Sono sempre esclusi i danni da furto con destrezza.

7.14 **DANNI A CONFEZIONI E/O IMBALLI**

Indipendentemente dal fatto che la *merce* abbia o no subito un danno, Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*, il costo di rifacimento e/o ricondizionamento degli imballi e/o confezioni originali, sempreché tali operazioni siano rese necessarie quali conseguenza diretta del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Sezione.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza massima di € 1.000 per sinistro e € 5.000 per annualità assicurativa.

7.15 **RECUPERO DEL MEZZO**

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*:

- le maggiori spese di recupero del mezzo sino al domicilio del *Contraente* o presso l'autofficina di riparazione **sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e € 5.000 per annualità assicurativa;**
- le spese sostenute per eventuali trasbordi e/o recupero della *merce* danneggiata e il nolo per il proseguimento fino a destino **sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e € 5.000 per annualità assicurativa.**

7.16 **SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO, DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE**

Limitatamente ai trasporti effettuati a mezzo *autocarri* di proprietà e/o gestione diretta dell'*Assicurato*, Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*, le maggiori spese sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle *merci* e/o per lo sgombero della sede stradale dalle *merci* irrecuperabili, a seguito di un *sinistro* risarcibile in base alla presente *polizza*.

La garanzia opera sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e € 5.000 per annualità assicurativa.

7.17 **CLAUSOLA RIMPIAZZO**

In caso di danno a una parte qualunque del bene assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, Reale Mutua risponde solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente e rimborsa solo le spese di riparazione e di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

7.18 **RECESSO PER EVENTI SOCIOPOLITICI**

Reale Mutua ha facoltà, in qualunque momento, di escludere dalla garanzia i danni alle *merci* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio mediante preavviso di sette giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC).

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso, Reale Mutua sarà tenuta a comunicarlo al Contraente, per mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) e l'esclusione avrà effetto trascorsi sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di *premio pagato*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di *rischio* non corso, da conteggiarsi sulla base di un decimo del *premio* annuo.

In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio pagato* e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

7.19 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI *MERCI* TRASPORTATE DAL *CONTRAENTE/ASSICURATO* CON *VEICOLI* DI SUA PROPRIETÀ O IN SUA GESTIONE, PER I CASI DI *FURTO, RAPINA* E *BAGNAMENTO*

Ferme restando le altre delimitazioni previste dalla *polizza*, Reale Mutua indennizza i danni:

1) di *furto e rapina* e in genere sottrazione delle *merci* o mancata riconsegna, limitatamente ai seguenti casi:

- a) *furto* o irreperibilità della *merce* in seguito ad incidente stradale o ad altro evento accidentale non menzionato in seguito;
- b) *rapina*;
- c) *furto* di tutta la *merce* caricata a bordo dell'*autocarro* o *furto* dell'intero *autocarro* o *motrice* o *rimorchio* o *semirimorchio* anche se staccato dalla rispettiva *motrice*.

In questo caso l'*operatività della garanzia* è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli *autocarri* siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista, con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del *vettore*, nelle immediate vicinanze dell'*autocarro*, la cui cabina dovrà avere vetri chiusi e portiere chiuse a chiave;
- 2) che, durante le anzidette fermate o soste, gli *autocarri* siano custoditi in locali chiusi e con gli accessi sotto controllo oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sorvegliati;
- 3) che gli *autocarri* stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sorvegliati;
- 4) che sugli *autocarri*, sui trattori, sui *rimorchi* e/o *semirimorchi* siano correttamente installati e messi in funzione idonei *apparecchi antifurto*.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) l'*Assicurato* non decade dal diritto all'*indennizzo*, ma gli eventuali danni saranno liquidati applicando lo scoperto del 30% con il minimo di € 500 che si intende ridotto a € 250 in caso di *somma assicurata* fino a € 30.000;

- d) *furto* di singoli colli interi o *furto* parziale di uno o più colli, perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura degli *autocarri* qualora furgonati o mediante taglio, rottura e/o manomissione dei teloni di protezione del carico qualora centinati, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino gli *autocarri*. **La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 500 che si intende ridotto a € 250 in caso di somma assicurata fino a € 30.000;**
- 2) da bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche nel caso in cui le *merci* siano trasportate in containers, ovvero con *autocarri* furgonati o centinati. **In quest'ultimo caso, i teloni dovranno essere in buono stato di conservazione e regolarmente fissati. La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 500 si intende ridotta ad € 250 per somme assicurate fino ad € 30.000.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e valgono per tutte le *ubicazioni*, anche se richiamate unicamente sull'*ubicazione* principale.

Resta ferma l'efficacia dei punti 7.4 "Rischi Esclusi" e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella rispettiva *Condizione facoltativa*.

A MERCI DEPERIBILI REFRIGERATE/CONGELATE

1) Rischio assicurato

Reale Mutua indennizza i danni derivanti da variazioni di temperatura:

a) **causati da guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 8 ore;**

ovvero

b) **conseguenti a:**

- **incendio, fulmine, esplosione;**
- **incidente stradale che coinvolga il mezzo vettore;**
- **furto o rapina.**

2) Esclusioni

Reale Mutua non indennizza i danni derivanti da:

a) **omessa o errata indicazione al vettore della temperatura corretta;**

b) **mancata prerefrigerazione della merce.**

Limitatamente ai trasporti effettuati dal *Contraente* con *veicoli* di proprietà o in sua gestione, Reale Mutua non indennizza i danni derivanti da:

c) **errata regolazione del termostato;**

d) **mancata prerefrigerazione dell'autocarro o del container, ove necessaria;**

e) **mancata o difettosa circolazione dell'aria.**

3) Durata dell'assicurazione

In deroga a quanto previsto dal punto 7.6 "Durata dell'assicurazione per ogni viaggio", l'*assicurazione* per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dalla *polizza*, a un periodo massimo di tre giorni in ogni località.

4) Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal *Contraente* con *veicoli* di proprietà o in sua gestione

La garanzia di cui al presente punto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

1) **che il veicolo sia fornito d'impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;**

2) **che il *Contraente* nel semestre precedente la stipula dell'assicurazione, abbia fatto eseguire da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e la manutenzione siano ripetuti, successivamente, ogni sei mesi;**

3) **che il *Contraente*, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato d'idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, a intervalli non superiori a:**

- **8 ore per i prodotti surgelati o congelati;**
- **4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.**

5) Scoperto

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 1.000 per *sinistro*.

B ESCLUSIONE FURTO E RAPINA

In parziale deroga di quanto indicato al punto 7.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* totale e/o parziale, *rapina, smarrimenti*, mancate consegne e ammanchi in genere.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

7.20 RIEPILOGO DI *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti, operanti per singola *ubicazione*.

Qualora un unico *sinistro* interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi *scoperti*, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato, salvo se diversamente indicato.

RISCHIO ASSICURATO Punto 7.1		<i>FRANCHIGIA</i> €/giorni	<i>SCOPERTO</i> %	<i>LIMITE DI INDENNIZZO</i>
<i>Furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne e ammanchi in genere, manomissione</i>		---	20% con il minimo di € 500 ridotto a € 250 per somma assicurata fino a € 30.000	<i>Vedi modulo di polizza</i>
Altri avvenimenti		€ 500 ridotta ad € 250 per somma assicurata fino ad € 30.000	---	<i>Vedi modulo di polizza</i>
7.10	<i>Merci rese: furto, rapina, smarrimenti, mancate consegne e ammanchi in genere</i>	---	20% con il minimo di € 500 ridotto a € 250 per somma assicurata fino a € 30.000	Il 20% della somma assicurata per <i>sinistro</i>
	<i>Merci rese: per altri avvenimenti</i>	€ 500 ridotta ad € 250 per somma assicurata fino ad € 30.000	---	
7.12	Spedizioni cumulative	---	---	Il doppio della <i>somma assicurata</i>
7.14	Danni a confezioni e/o imballi	---	---	€ 1.000 per <i>sinistro</i> € 5.000 per <i>annualità assicurativa</i>
7.15	Recupero del mezzo	---	---	€ 1.000 per <i>sinistro</i> € 5.000 per <i>annualità assicurativa</i>
	Spese per eventuali trasbordi e/o recupero della <i>merce</i> danneggiata nonché il nolo per il proseguimento fino a destino	---	---	€ 1.000 per <i>sinistro</i> € 5.000 per anno assicurativo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

RISCHIO ASSICURATO Punto 7.1		FRANCHIGIA €/giorni	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
7.16	Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento, distruzione, sgombero della sede stradale	---	---	€ 1.000 per <i>sinistro</i> € 5.000 per <i>annualità assicurativa</i>
7.19 1)	c) Inosservanza di prescrizioni durante le soste	---	30% con il minimo di € 500 ridotto a € 250 per <i>somma assicurata</i> fino ad € 30.000	<i>Vedi modulo di polizza</i>
	d) <i>Furto</i> di singoli colli interi o <i>furto</i> parziale di uno o più colli	---	30% con il minimo di € 500 ridotto a € 250 per <i>somma assicurata</i> fino ad € 30.000	<i>Vedi modulo di polizza</i>
7.19 2)	Bagnamento da precipitazioni atmosferiche	€ 500 ridotta ad € 250 per <i>somma assicurata</i> fino ad € 30.000	---	<i>Vedi modulo di polizza</i>

CONDIZIONI FACOLTATIVE		SCOPERTO %	FRANCHIGIA €/giorni	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Danni da mancata, insufficiente, eccessiva o errata erogazione della temperatura	20% con il minimo di € 1.000	---	<i>Vedi modulo di polizza</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LE SEZIONI *INCENDIO*, *ELETTRONICA*, *FURTO*

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione facoltativa "*Q* Danni da interruzione dell'*attività* – Forma a Diaria" della Sezione *Incendio*, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'*attività*: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) se operante la Condizione facoltativa "*Q* Danni da interruzione dell'*attività* - Forma a Diaria" della Sezione *Incendio*, fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro trenta giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'*attività*;
- 7) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Relativamente alla Sezione Elettronica è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2). Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti ai punti 2.5, 3.2 e 4.3 "Valore dei *beni assicurati*".

Se operante la Condizione facoltativa Q "Danni da interruzione dell'*attività* – Forma a diaria" della Sezione *Incendio*:

1) accertare l'ammontare del *valore della produzione* e determinare l'entità della *diaria* effettiva relativa all'*azienda* nell'esercizio immediatamente antecedente la data del *sinistro*;

2) determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale *attività* dell'*azienda*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 3) **determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;**
- 4) **determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno;**
- e) **procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzati laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*. I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.**

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.5, 3.2 e 4.3 "Valore dei *beni assicurati*"; la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

SEZIONE *INCENDIO*

- 1) Per il *fabbricato*/Rischio locativo si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del *valore residuo*, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa E 2) "Acqua piovana - vento e grandine su elementi fragili", compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Laddove, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione *Incendio*, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del *fabbricato*, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.

- 2) Per il *macchinario, arredamento, attrezzatura* in stato di attività è determinato dal *valore a nuovo* al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto di IVA, se recuperabile, e dell'eventuale valore economico dei residui.

Per *beni inattivi*, l'ammontare del danno viene valutato in base al *valore allo stato d'uso* al netto dell'eventuale valore economico dei residui.

- 3) Per le *merci*, deducendo dal valore dei *beni assicurati* il valore dei beni illesi, il valore economico dei residui dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali siano qualora detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

4) Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo *stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Resta convenuto che se le singole somme assicurate per *fabbricato, macchinario, arredamento, attrezzatura* risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 8.9 "*Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale*" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.

L'*indennizzo* relativo alla Condizione facoltativa "Q Danni da interruzione dell'*attività* – Forma a Diaria" della Sezione *Incendio* è dato dal prodotto della *diaria* assicurata per i giorni lavorativi d'inattività totale. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* s'intende ridotta in proporzione.

Qualora, in base ai risultati peritali di cui al punto 8.5 4) "Mandato dei periti", la *diaria* assicurata risulti superiore a quella effettiva, ricavabile dall'esercizio antecedente la data del *sinistro*, Reale Mutua non indennizzerà somma superiore all'importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborserà la quota parte di premio dell'annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.

SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2), si conviene che:

- 1)** in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
- 2)** in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE *FURTO*

- 1) Per *macchinario, arredamento, attrezzatura*, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
- 2) Per le *merci* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *sinistro*.
- 3) Per i beni danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *sinistro*.
- 4) Per i valori l'ammontare del danno è dato dal *valore nominale*.
- 5) Per i *preziosi* l'ammontare del danno è dato dal *valore commerciale*.

Reale Mutua indennizza il *valore a nuovo* dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun *macchinario, attrezzatura, arredamento* importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo *stato d'uso*;
- il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.

8.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE *SOMME ASSICURATE*

(operante per la Sezione *Furto*)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del *periodo assicurativo* in corso, le *somme assicurate* ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Si conviene, però, che sia le *somme assicurate* sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*, la *somma assicurata*.

8.8 TITOLI DI CREDITO

(operante per le Sezioni *Incendio* e *Furto*)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA *REGOLA PROPORZIONALE*

(operante per le Sezioni *Incendio* ed *Elettronica*)

- Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, compresa la diaria, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* di oltre il del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

- Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000 per la Sezione *Incendio* o € 2.000 per la Sezione *Elettronica*, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.10 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con diverse garanzie e/o Sezioni, verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

8.11 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.13 "*Indennizzo separato*".

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo novanta giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle *Parti* verbale di danno minimo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

8.12 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8.13 *INDENNIZZO SEPARATO*

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.11 "*Anticipo sugli indennizzi*".

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 8.15 "*Pagamento dell'indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 8.15 "*Pagamento dell'indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 "*Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza*".

8.14 *LIMITE DI INDENNIZZO*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e quanto previsto dalle singole Sezioni ai punti 2.1 C) 2) b), 3.1 B) 2) e), 4.1 B) 4) (onorari di Periti, Consulenti e Professionisti), per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Relativamente alla Condizione facoltativa "*Q* Danni da interruzione dell'*attività* – Forma a Diaria" della Sezione *Incendio*, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare per singolo *sinistro* somma maggiore di quella risultante dal prodotto tra la *diaria* effettiva e il *periodo di indennizzo*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.15 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.8 c) Sezione *Incendio*, 3.4 c) Sezione *Elettronica*, 4.7 c) Sezione *Furto* (danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).

8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

8.17 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti e i fornitori,
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

8.18 COESISTENZA DI *ASSICURAZIONE TRASPORTI*

Se al momento del *sinistro* le *merci* rubate o danneggiate sono coperte dalle Sezioni *Incendio* e/o *Furto* e anche dalla Sezione *Trasporti* o da altra polizza di sicurezza contro i rischi di trasporto, le Sezioni *Incendio* e/o *Furto* valgono per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalla Sezione *Trasporti* e/o da altra polizza di sicurezza contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della *somma assicurata* con le Sezioni *Incendio* e/o *Furto*.

Pertanto l'*Assicurato* si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle coperture originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le *merci* colpite da *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DEL *RISARCIMENTO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

8.19 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere le informazioni necessarie all'identificazione del *sinistro*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

8.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei *dati personali* (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale. L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

8.21 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.19 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

8.22 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

- 1) Limitatamente alla fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto:**
 - a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
 - b) **all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*.**Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al punto 6.1 2) "Rischio assicurato".
- 2) **Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.**
- 3) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.
- 4) **Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

8.23 TERMINI DI DENUNCIA DEL *SINISTRO* E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

- 1) **L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.**
- 2) **L'*Assicurato* deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.**
- 3) **In mancanza di tali adempimenti, Reale Mutua e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**
- 4) **La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e che siano stati denunciati a Reale Mutua e/o ARAG, entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'*assicurazione* stessa.**
- 5) **Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Reale Mutua, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della *polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della *polizza* precedente.**

8.24 GESTIONE DEL *SINISTRO*

- 1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. **ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi del punto 6.1 "Rischio assicurato".**
- 2) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica a Reale Mutua e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del punto 8.22 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale" per la trattazione giudiziale.
- 3) Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
- 4) La garanzia opera anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2) del presente punto.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- 5) È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
 - la *transazione* della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
- 6) Reale Mutua e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- 8) Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
- 9) Reale Mutua avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 10) Qualora l'*Assicurato* intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

8.25 RECUPERO DI SOMME: FACOLTÀ DI RIVALSA E SURROGA

- 1) Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato*, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.
- 3) In ogni caso l'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TRASPORTI

8.26 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono:

- a) darne immediato avviso a Reale Mutua non oltre tre giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza del *sinistro*, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle *merci* trasportate. Reale Mutua ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della *merce* e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al *vettore* e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della *merce* fino all'atto della riconsegna;
- c) non apportare, se non per il salvataggio della *merce* o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del *veicolo* e del carico e alle tracce del *sinistro* prima dell'intervento del Commissario d'avarìa o Perito designato da Reale Mutua;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) compiere, a richiesta di Reale Mutua che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente punto, fossero ritenuti necessari e opportuni;
- f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto da Reale Mutua;
- g) fornire a Reale Mutua ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente punto;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- h) in caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente punto devono essere effettuati non appena scoperto il danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto. In caso d'inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

8.27 OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI *SINISTRO* PER TRASPORTI EFFETTUATI DAL *CONTRAENTE* CON *VEICOLI* DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE

- a) Qualora la sottrazione della *merce* sia avvenuta unitamente al *veicolo* utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il *Contraente* o chi per esso deve richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di Reale Mutua o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del *veicolo*, l'effrazione o scasso dell'eventuale *apparecchio antifurto*, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul *veicolo*; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Reale Mutua. Il *Contraente* o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del *veicolo* ritrovato, prima di tale constatazione. In caso d'inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
- b) Nel caso di trasporti di *merci* in regime di temperatura controllata, fermo restando quanto previsto al punto 8.26 "Obblighi in caso di *sinistro*", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura accidentale al *veicolo* o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla *merce*, il *Contraente*, o chi per esso, deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Qualora il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno - rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia - il *Contraente*, o chi per esso, deve fare ricoverare la *merce* nel più vicino magazzino frigorifero oppure richiedere l'intervento di un *autocarro* frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il *Contraente*, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi del punto 8.26 "Obblighi in caso di *sinistro*" - la registrazione delle temperature rilevate in conformità alla Condizione facoltativa A 4) "*Merci* deperibili refrigerate/congelate - Condizioni di assicurabilità delle *merci* nei trasporti effettuati dal *Contraente* con *veicoli* di proprietà o in sua gestione".

8.28 OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI *FURTO* E *RAPINA* NELLE TRATTE TERRESTRI

A integrazione di quanto previsto dal punto 8.26 "Obblighi in caso di *sinistro*", in caso di *furto* o *rapina* il *Contraente* o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del *sinistro* indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati d'identificazione del *veicolo*;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la *merce* trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del *veicolo* utilizzato per il trasporto e di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di *apparecchi antifurto* e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, a Reale Mutua.

In caso d'inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.29 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della *merce* come definito al punto 7.7 "Valore delle *merci* assicurate" e quello della *merce* nella condizione in cui trovasi a seguito del *sinistro*.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle *merci* con il consenso di Reale Mutua, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Gli oneri o spese accessorie, qualora assicurati in conformità del secondo paragrafo del punto 7.7 "Valore delle *merci* assicurate", rientrano nel danno solo se rimangono a carico dell'*Assicurato*.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *merci* riparabili, Reale Mutua risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento del valore complessivo del bene.

8.30 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte *merci* che non esistevano al momento del *sinistro*, occultano, sottraggono o manomettono *merci* salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilitano il progresso dello stesso, perdono il diritto all'*indennizzo*.

8.31 RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione a ottenere il pagamento dell'*indennizzo* e consegnare i documenti che consentano a Reale Mutua di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti al punto 8.26 "Obblighi in caso di *sinistro*", le copie di eventuali denunce del *sinistro* alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del *sinistro*;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle *merci* e comprovanti la legittimazione all'*indennizzo*;
- d) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa *merce* come previsto al punto 1.12 "Altre assicurazioni".

Nel caso di trasporti effettuati con *veicoli* di proprietà o in gestione del *Contraente*, questi deve inoltre assolvere i seguenti obblighi specifici:

- 1) per la garanzia *furto*, oltre a quanto previsto al punto 7.19 "Delimitazione della garanzia nel caso di *merci* trasportate dal *Contraente/Assicurato* con *veicoli* di sua proprietà o in sua gestione per i casi di *furto*, *rapina* e *bagnamento*", consegnare le *chiavi dell'antifurto*, i documenti relativi all'*apparecchio antifurto* e le copie dei verbali d'intervento delle autorità ai sensi del punto 8.27 a) "Obblighi in caso di *sinistro* per trasporti effettuati dal *contraente* con *veicoli* di proprietà o in gestione";
- 2) per i trasporti di *merci* viaggianti in regime di temperatura controllata, esibire i seguenti documenti:
 - a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione degli ultimi due controlli sugli impianti frigoriferi;
 - b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati dopo il guasto o la rottura accidentale;
 - c) il certificato sanitario/fitopatologico della *merce* all'origine (ove previsto).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8.32 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

L'ammontare del danno liquidabile è calcolato in base ai punti 7.7 "*Valore delle merci assicurate*", 8.29 "*Determinazione del danno*", ed entro i limiti del punto 7.1 "*Rischio assicurato*".

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli *scoperti* e le *franchigie* previsti in *polizza*.

L'*indennizzo* così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro trenta giorni da quello in cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* hanno ottemperato a tutto quanto previsto al punto 8.31 "*Richiesta dell'indennizzo*".



**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiomoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5435 INC - Ed. 07/2016



**REALE
MUTUA**

REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@perc.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritto al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®: il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.